

Biblioteca Accademia dei Georgofili  
I LAVORI DEL CONGRESSO

Seduta antimeridiana del 24 marzo

Presiede il COMM. ANTONIO SANSONE.

Ha la parola l'OS. PROF. SILVIO TRENTIN il quale riferisce sul

I° TEMA

“ La bonifica umana scopo essenziale della bonifica idraulica ed indispensabile premessa della bonifica agraria „

Non è senza commozione, o Signori, che io mi accingo ora ad esporVi succintamente alcune considerazioni non peregrine certo, semplici anzi e modeste, per quanto suggerite ed ispirate e controllate dal preoccupante desiderio di concorrere in qualche guisa alla realizzazione di sempre nuovi e più fruttuosi successi nella guerra redentrice che quanti siamo qui convenuti (nella diversa misura della nostra autorità, delle nostre attitudini, delle nostre forze; nella identica misura della nostra fede perseverante) cerchiamo di combattere perché la natura si pieghi ai destini della Patria, docile strumento delle sue fortune e della sua grandezza.

Non è senza commozione eh' io mi appresto ad illustrarVi, sulla scorta di alcune considerazioni semplici e modeste, le proposte concrete che ho creduto di formulare in ordine al tema gravissimo, che il Comitato promotore di questo Congresso ha voluto, forse con troppa larga benevolenza, assegnarmi, ben sapendo che io, più che assumendo ad oggetto di indagini competenti, l'avrei agitato al di sopra di ogni generale o particolare discussione tecnica a pregiudicarne preventivamente e necessariamente le conclusioni.

Perché, in questo momento, io non so frenare l'orgoglio che mi deriva dall'essere figlio di questa terra avventurata sulla quale col sacrificio oscuro e con l'indomabile tenacia, si affilarono; a traverso una vicenda scolorita, le armi migliori per la lotta contro le acque minaccianti ed ostacolanti ogni progrediente civile attività e si foggiarono i più pregevoli strumenti per la esaltazione di tutte le energie in essa diffuse e disperse; perché non so compingere il ricordo di essere concittadino di questa gente umile e laboriosa che non tremò, né disperò, né si fiacò di fronte alla subita rovina di ogni suo bene faticosamente conquistato a prezzo della più dura fatica ma, fiera dell'olocausto che guadagnò alla Patria la vittoria, volle senza scianze, in un'opera prodigiosa che ebbe presto ragione di tutti gli ostacoli, esprimere ed sperimentare in sua prepotente aspirazione di rinascita; perché non posso non sentire la significazione altissima alla quale, alla luce delle memorie antiche e recenti, assurge questo nostro Convegno che dovrà richiamare, contro le vane logomachie della piccola politica delle fazioni, il popolo di tutte le classi ed i suoi governanti alla coscienza

precise dei doveri urgenti che agli uni ed all'altro incombono, se gli uni e l'altro vogliono davvero che il maggiore fra i problemi che interessano nell'ora presente la vita della nazione, il problema della bonifica, sia una buona volta affrontato e risolto.

Qui, dove l'acquitrino ed il canneto resistendo alla pertinace e sapiente vigilanza della magistratura alle acque dell'antica gloriosa repubblica (invano sollecita di ogni velle tentativo e di ogni capace provvidenza) imperò per tanti anni contrastando lo sviluppo di una qualsiasi attività produttiva, l'azione dell'uomo riuscì a poco a poco, con uno sforzo mirabile che nessuna delusione e nessun insuccesso valsero ad infrangere o ad interrompere, a trasformare il suolo sterile ed incolto in campagna fertile, a convertire in sedi fiorenti di una popolazione laboriosa vaste piaghe per secoli inasferenti di ogni testimonianza di vita.

Qui, dove la sorte volle che si dibattesse, fra mezzo a stragi ed a distruzioni mai viste, la più grande battaglia contro lo straniero invasore, la fede dell'uomo, vincendo ogni legittimo sconforto e ogni naturale incertezza, seppe suscitare il proposito grandioso che ieri vedeste miracolosamente realizzato di compiere senza dilazioni, riprendendo il lavoro dal punto in cui era stato interrotto, nonostante il dolore delle gravi ferite recenti, non ostante le inaspettate difficoltà economiche, l'opera di redenzione che era stata disegnata e promossa nei giorni lontani e felici della pace.

Qui oggi, finalmente, superata la prova, i beneficatori del Piave, lieti dell'onore che è stato loro conferito di ospitare questo Congresso, offrono a quanti partecipano della loro passione e delle loro preoccupazioni, a quanti dividono le loro ansie, a quanti perseguono gli stessi loro intenti, l'insegnamento della molteplice esperienza ed invocano, dalla collaborazione amichevole, dalla stretta e fraterna solidarietà imposta e consacrata dal comune ideale, l'ausilio indispensabile per proseguire sereni in strada tracciata al proprio operoso fervore, per compiere della propria fatica, nell'interesse stesso della Patria, tutti i frutti sperati.

Vol consentire perciò che io premetta, a guisa d'ispirazione, a quanto sto per riferirVi, un commento e vibrante e fervido saluto ai miei concittadini, combattenti vittoriosi se pur silenziosi nei più

aspri cimenti della pace, artefici tenaci ed audaci di progresso economico e di elevazione sociale, e che, rievocando l'esempio delle loro virtù singolari, trasgessa l'auspicio che non vana abbia ad essere, come purtroppo sovente accade in analoghe circostanze questa nostra adunata, non sterile ed inutile l'entusiasmo che qui ci ha raccolti.

L'attività bonificatrice delle terre, naturalmente destinata a causa della loro situazione allometrica ed idraulica a restare incolte e ad essere disabitata, se costanti in Italia fin dai secoli più lontani la rappresentazione viva e direi quasi luminosa dell'ardore, dell'audacia, della genialità con cui la Nazione nostra tentò in ogni tempo, sotto i più diversi reggimenti, di perfezionare, anche contro le circostanze più avverse, le proprie condizioni di vita e di accrescere, anche a costo di lunghi e penosi sacrifici, le proprie risorse, non raggiunse una disciplina organica ed uno svolgimento metodico ed intensivo se non sulla fine del secolo scorso, dopo che il legislatore, sotto la spinta di esigenze varie e per l'influenza di bisogni sempre più estesi, fu tratto a identificare col pubblico interesse una gran parte degli scopi che essa in concreto si proponeva di perseguire.

Non può certo contestarsi l'importanza e qualche volta la grandiosità degli sforzi in passato compiuti per debellare il nocivo umidore che costringe nella desolazione tanta parte del territorio delle più fiorite provincie nostre: basta ricordare le imprese, tante volte iniziate e mai purtroppo condotte a termine, per il risanamento delle paludi pontine, da Giulio Cesare a Sisto V, da Nerone a Pio VI, da Teodoro a Napoleone; le opere più fortunate della Val di Chiana; i saggi sistemi di difesa idraulica ordinati ed attuati con vario successo dalla Repubblica Veneta; e, nei tempi più prossimi a noi, il proseguimento delle grandi valli veronesi, la bonifica del lago di Bictona, quella delle paludi marzemane, ed altre iniziative minori che è inutile elencare.

Ma tutti questi sforzi, lodevoli e spesso coraggiosi, non significano, agli effetti dei risultati raggiunti e dei mezzi impiegati, che l'esplicazione del proposito generico di soffocare determinate località al dominio delle acque, senza che essi risultino inquadrati dentro un piano più complesso il quale tenda a garantirne il graduale proseguimento ed a partorirne la efficacia.

D'altra parte, la limitata potenzialità dei mezzi tecnici, lo scarso sviluppo delle cognizioni scientifiche, la ristretta espansione dei bisogni collettivi, in armonia con la semplice struttura dei rapporti economici, mentre costituivano un ostacolo insormontabile all'integrale raggiungimento della finalità vagheggiata, non valevano a determinare, nella maggior parte dei casi, il sorgere di quello stimolo incessante e irresistibile che trova la sua ragion d'essere caratteristica nello stato di necessità.

Sopra tutto, per ciò che ha riguardo alla realizzazione di concreti vantaggi di carattere igienico, mancava nei bonificatori di un tempo la possibilità di accertare in forma specifica le cause diverse alle quali si ricollegavano nelle singole contingenze le particolari condizioni ambientali; il che rendeva empirica, disorganica, occasionale la ricerca degli strumenti adatti a proseguire con successo l'ardua impresa. Esisteva, è vero, in essi (in questi bonificatori) la fermezza, controllata dall'esperienza, dello strettissimo vincolo interposto fra l'azione e l'effetto, la

salubrità dell'aria e la sistemazione idraulica del suolo, ma sfuggiva ad essi il processo attraverso il quale questo vincolo risultava in pratica efficiente, per modo che la loro azione non poteva ispirarsi a direttive sicure, essendo fatalmente condannata a risolversi in tentativi non sempre coordinati e di frequente contraddittori.

Fu soltanto dopo la unificazione del Regno che lo Stato, messo finalmente in grado di apprezzare nella sua compiuta consistenza nazionale e nelle sue manifestazioni poliedriche il problema della bonifica, concepita ed intesa come il complesso delle opere occorrenti per trasformare le molte terre mortifere sparse per la Penisola in elementi fecondi di ricchezza e di vita, fu soltanto allora che lo Stato cercò di promuovere e di regolare, coordinando ed integrando le pubbliche con le private iniziative, sulla scorta e con la norma di alcuni concetti fondamentali, una intensa attività redentrice.

La legge infatti del 25 giugno 1882, con la quale hanno inizio i provvedimenti deliberati dal Parlamento Italiano in questa materia, rappresenta e costituisce un tentativo sotto ogni aspetto ragguardevole, per cui mezzo i compiti spettanti all'amministrazione pubblica nel soddisfacimento degli interessi che nella bonifica rinviengono la propria tutela diretta o mediata poterono, per la prima volta, essere precisati e definiti nel loro contenuto e nelle esigenze della loro realizzazione, mentre, nello stesso tempo, i poteri tradizionalmente consentiti ai privati nell'esercizio del loro diritto di proprietà vennero limitati e circoscritti dentro la preventiva osservanza di particolari, categorici doveri sociali.

Il sistema della legge deriva, appunto, la propria importanza e la propria organicità da questo concetto al quale sostanzialmente si riporta e sul quale riposa: che cioè la esecuzione delle opere di bonifica, qualunque sia il carattere dello scopo a cui esse in concreto intendono, presuppongono ed importa sempre l'esercizio di una speciale funzione amministrativa. Il quale concetto, che alla sua volta si ricollega al generale dovere incombente allo Stato di vigilare su tutti i lavori che in qualche guisa influiscono su le condizioni igieniche del suo territorio, porta alla conseguenza che debba la legge convenientemente disciplinare le forme ed i mezzi con cui sarà d'uopo che l'azione degli Enti pubblici venga ad esplicarsi.

Orbene, ha avuto il legislatore del 1882, indipendentemente dalla nobiltà degli intendimenti dai quali prese le mosse la sua iniziativa, chiara e precisa la conoscenza degli elementi complessi dal quale risultava caratterizzata quell'interesse collettivo che egli vuole direttamente difendere e soddisfare? In altre parole, ha egli saputo, rispetto alle esigenze di questo interesse, identificare in concreto gli scopi propri dell'opera di bonifica e regolare la esecuzione di questa secondo un loro razionale coordinamento ed una reciproca loro subordinazione?

Non vi è dubbio che da un punto di vista astratto e programmatico i principi fissati dalla legge in ordine a questa questione pregiudiziale rivelano in forma non equivoca la esistenza di una esatta percezione dei bisogni in cui confronto si rende necessario l'intervento dello Stato e dimostrano in modo sicuro come non possano esistere incertezze nella valutazione delle cause che di detti bisogni costituiscono il soddisfacimento e nella ricerca dei mezzi adatti ad annullarne la efficacia.

Basta, per convincersene, ricordare i criteri che, in forza di quei principi stessi, furono assunti a

opere di bonifica; criteri che in ultima analisi si ispirano alla premessa fondamentale che l'opera di bonifica soltanto allora involga un pubblico interesse quando si proponga di attuare il risanamento igienico del territorio nel quale essa deve compiersi, e che gli scopi di trasformazione agraria che ad essa siano assegnati, in tanto possano concorrere a giustificare nel pubblico interesse la esecuzione, in quanto il loro raggiungimento tecnicamente appaia una condizione indispensabile e pregiudiziale per conseguire appieno il risanamento igienico, ovvero costituisca, sotto il riflesso economico, la ragione di essere dell'opera ed il mezzo pratico di utilizzarne i vantaggi realizzati.

Questi criteri risultano indiscutibilmente razionali nella evidenza del loro fondamento.

In Italia, le molte terre incolte, alle quali con tanta frequenza nei pubblici dibattiti, ogni qualvolta si vogliono tracciare nuove strade allo sviluppo economico della Nazione, si rivolge benevolo e fiducioso il pensiero dei nostri uomini di governo ed in cui confronto trovano sempre modo di essere ampiamente illustrati i facili programmi di rigenerazione dei vari partiti politici, hanno per tanti anni resistito, e ancora in gran parte resistono, alla lenta, paziente, ostinata azione colonizzatrice delle nostre popolazioni in forza principalmente di due ordini di circostanze che attengono, l'uno, alla insalubrità del clima dovuta alla assenza di ogni sistemazione idraulica, l'altro, al particolare ordinamento della proprietà fondiaria conseguente alla influenza di eccezionali cause di ordine geografico, d'ordine economico-sociale, di ordine politico-amministrativo.

In quest'ultimo caso ci troviamo di fronte al problema del latifondo, alla cui risoluzione, dopo infiniti studi ed infiniti progetti, sta ora provandosi con rinnovato fervore, la buona volontà del Parlamento. Nel primo caso, invece, si prospetta nei variabili suoi aspetti il problema della bonifica. Il quale, come dal legislatore fu inizialmente e con esattezza di intuizione precisato nei suoi elementi caratteristici, non può concepirsi che come un problema di risanamento igienico.

Badiasi bene che io non intendo affermare che nel conseguimento dello scopo igienico venga ad esaurirsi ogni efficacia dell'opera di bonifica; per cui sia possibile prescindere nel momento in cui debba apprezzarsi la sua utilità o la sua necessità dalla considerazione degli scopi di carattere agrario che per essa possono essere raggiunti; ma che voglio soltanto insistere su questo rilievo di importanza essenziale il quale trova la sua ragione di essere, oltre che nelle dimostrazioni eloquenti dell'esperienza, nell'analisi obiettiva dell'originario pensiero del legislatore: che cioè in tanto si potranno giudicare rimosse le cause che impediscono la valorizzazione integrale dei terreni paludosi o comunque sofferenti per il malsuggero delle acque che in essi scorrono o in essi ristagnano, non già in quanto si provveda paramente e semplicemente a garantire con opportuni lavori la completa emersione del suolo ed a difendere contro la minaccia di piene e di allagamenti i prodotti, ma bensì in quanto le opere idrauliche richieste per rendere materialmente possibile la produzione agricola siano, da un lato, compiute in modo da rispondere a tutte le esigenze igieniche, dall'altro siano collegate e coordinate con ogni altra opera indispensabile ad assicurare nei territori bonificati il normale svolgimento della vita umana ed a preservare contro ogni pericolo.

che di essa dovranno con la loro propria fatica trasformare in ricchezza le vergini energie.

In altre parole, se è assurdo contrapporre, quasi ai tratti di finalità autonome non aventi alcuna necessaria interdipendenza, lo scopo igienico di un'opera di bonifica, allo scopo agrario ed allo scopo idraulico, bene si può invece nello scopo igienico riassumere il contenuto qualificativo e distintivo dell'opera stessa, perchè senza la realizzazione di questo scopo che tutti gli altri assorbe, la bonifica risulta incompleta e la sistemazione idraulica si appalesa inutile e lo sfruttamento agricolo diventa impossibile.

Naturalmente, il risanamento igienico di una qualsiasi località dove, per effetto del disordine idraulico esistente, si renda impossibile o riesca malagevole l'esercizio di una qualche attività produttiva, non può costituire fine a sè stesso, né può, da un punto di vista astratto, indipendentemente dalla considerazione di eventuali altri risultati con esso connessi, giustificare l'intervento dello Stato o legittimare l'attuazione di apposite provvidenze destinate a tradurlo in atto. Soltanto allora, infatti, l'interesse igienico potrà assurgere alla dignità di pubblico interesse quando attraverso la sua salvaguardia e la sua tutela risultino particolarmente soddisfatti alcuni fondamentali bisogni della collettività statale.

Se, per esempio, la benefica trasformazione artificiale delle condizioni sanitarie di un determinato territorio non provochi il sorgere di alcun interesse concreto a sfruttare ai fini economici od ai fini sociali (data la sterilità del suolo o per altra causa) il miglioramento raggiunto, l'opera di bonifica viene a perdere ogni propria ragione d'essere. Lo scopo esclusivamente igienico può costituire, anche alla stregua della legislazione in vigore, un motivo sufficiente per l'esecuzione dell'opera soltanto nei casi in cui si tratti non già di bonificare una terra incolta e disabitata, ma bensì di migliorare le condizioni di abitabilità di un ambiente in essa già normale si svolge una certa attività umana. Viceversa, la utilizzazione agraria di una terra insalubre, perchè abissogno di una radicale sistemazione idraulica, non può conseguirsi, secondo il concetto legislativo, se non a patto della riduzione igienica.

Notisi bene: praticamente i due scopi possono dissociarsi (ed in effetto, come purtroppo molti di voi avranno avuto occasione di accertare, si dissociano) nel senso che può essere tentata la conduzione agraria anche là dove tristi e pericolose continuano a sussistere le condizioni igieniche.

Ma non per questo io credo che nessuno di Voi voglia sostenere che sia lecito attribuire la qualifica di opera di bonifica a quella che assegna a sè sì anguste funzioni e che al grezzo particolaristico intento di procacciare a buon mercato tutti i guadagni, sacrifica la sacrosanta tutela della salute del lavoratore, costretto a scontare con le malattie o anche con la morte la incoscienza o la malvagità di tecnici ignoventi o di avidi speculatori.

La cosiddetta bonifica agraria che non dovrebbe essere altro se non la pratica valorizzazione di una opera di bonifica già compiuta e perfetta non può svolgersi che quando il risanamento igienico sia stato raggiunto.

Se da questo volesse prescindere essa dovrebbe conseguirsi a troppo caro prezzo: qualche volta a prezzo di sangue.

Nei tempi passati, più volte, attratte dalla prospettiva di rapide ricchezze o sospinte sen-

za speranza dall'indomabile bisogno, le nostre più ferventi manifestazioni compagne lo tenarono con le braccia robuste, non curanti della febbre, la conquista della palude, ma seminarono delle loro ossa il solo appena regnato sul campo emerso dall'acqua micidiale!

Oh! se si potesse scrivere, se si potesse conoscere la tragica storia di tante campagne del liberale nostro, ora ritroggioso di verde e di messi! Essa ci apprederebbe un martirologo nuovo: quello della colonizzazione.

Ricordo - consentitemi questa rievocazione personale - che un anno fa, essendomi recato con il nostro medico provinciale (che poco fa ho visto presente e la cui testimonianza invoco sulla verità di quanto sto per dirvi) a Casarolo, frazione del Comune di S. Michele al Tagliamento, per visitare quei dispensari antimariarici e recare qualche soccorso a quell'Asilo infantile, ebbi la ventura di intralascarmi con il Parroco sull'origine di quel piccolo borgo.

Il racconto del mio interlocutore espresse in parole semplici, in risposta alle nostre domande curiose, le vicende di una lotta penosa e incessante tra la popolazione ed il suolo che lo opprimeva; lotta che i vecchi registri dello Stato Civile, che potemmo sul momento consultare, infallibilmente documentavano con le loro sbiadite annotazioni. Sfolgiando quei diari della morte fui tratto a constatare con raccapriccio come per un lungo periodo di tempo, a Casarolo, la vita di quegli austriaci coloni — salvo rare insignificanti eccezioni — venisse a concludersi prima di raggiungere la maturità, fra il 20.º ed il 40.º anno e qualche volta prima di superare la puerizia: accanto al nome di ciascuna vittima il vecchio registro riproduceva il semplice, lapidario, ma significativo commento: *sper febbre*.

Ora, sui esempi consacrati ma non del tutto recenti perchè non ancora efficacemente difesi dal mezzo che vigila sempre implacabile nell'agguato, fiorisce la vita di una più robusta e più lunga coesistenza; ma il ricordo dei lontani sacrifici deve resistere alla azione distruttrice del tempo, ed annunziare anche i contemporanei. L'azione dell'agricoltore, qualunque siano i propositi dai quali viene spinta, qualunque siano le speranze per le quali si esercita, deve essere sempre, a qualunque costo, preceduta, là dove la terra giace in un ambiente insalubre, dall'azione del bonificatore, la quale si esaurisce soltanto allora quando lo scopo igienico sia stato raggiunto.

Il legislatore nostro, come già ho osservato, è sostanzialmente partito da questo concetto nel procedere alla determinazione delle funzioni da assegnarsi in questo campo allo Stato e nel disciplinarne l'adempimento in concorrenza con le iniziative promosse dai privati proprietari. In base infatti alla nostra legge fondamentale, la grande opera di bonifica risulta caratterizzata dalla condizione che, attraverso la attività che essa involge, debbono sempre essere perseguite delle finalità di carattere igienico, consistano queste in un'agrate miglioramento o in un'erilivante vantaggio. Questo criterio è indiscutibile quando ai lavori occorrono a conseguire lo scopo veggiasi attribuire la natura di opere di prima categoria, le quali adunque non sono concepibili indipendentemente da una loro intima connessione con un interesse igienico.

L'opera di prima categoria non riassume però nella sua definizione tutte le situazioni che in pratica possono verificarsi nel perseguimento di uno scopo di bonifica ed in cui confronto si estende la

disciplina legislativa. Invero, accanto alle bonifiche di prima categoria la legge contempla le bonifiche di seconda categoria, rispetto alle quali però si astiene dall'offrire elementi precisi di identificazione, limitandosi soltanto a qualificarle in via di esclusione, come « le opere che non presentano alcuno dei caratteri rivelati dalle prime ».

Quale importanza in difetto di una esplicita dichiarazione del legislatore può attribuirsi allo scopo igienico nella ricerca dei requisiti propri delle opere di questa seconda specie? Se si tengano presenti le disposizioni degli art. 1 e 2 del T. U. 22 marzo 1900, per le quali viene affidata al Governo la suprema tutela sulle opere di bonifica dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose e vien ristretto il campo di applicazione della legge ai lavori di proscioglimento e di colmata, tanto naturali che artificiali, non si può non rilevare che tutte le situazioni di fatto riferibili alle ipotesi ammesse dal legislatore dovrebbero, a priori, essere contraddistinte dal verificarsi di speciali circostanze rivelatrici in linea normale di un ambiente non igienico.

Dato infatti il chiaro significato delle disposizioni citate, l'opera di bonifica non può concepirsi se non in confronto di territori soggetti all'invasione od al ristagno delle acque, in confronto cioè di località nelle quali, per le conseguenze ordinarie ed inevitabili dell'impulimento, le condizioni sanitarie sono necessariamente pericolose.

In altri termini, opera di bonifica equivale ad opera di sistemazione idraulica con la quale designazione deve intendersi il complesso delle provvidenze necessarie ad attribuire alle acque un governo il quale valga ad impedire che esse possano trasformarsi comunque in una causa di danno.

Lo scopo igienico deve perciò, alla stregua di questi principi ammessi dal nostro diritto positivo, ritenersi inseparabile dalle finalità proprie dell'opera stessa, qualunque sia la sua importanza, qualunque siano i mezzi coi quali si attua.

Per ammettere la eventualità che da questo scopo fondamentale essa possa prescindere, bisognerebbe ricorrere alla ipotesi che la mancata sistemazione idraulica non influisca in nessuna maniera sulle condizioni sanitarie del territorio. Soltanto in quest'ipotesi lo scopo agrario potrebbe apparire come lo scopo esclusivo dell'opera medesima.

Quando, per conseguenza, noi consideriamo la circostanza che, a proposito di bonifiche di seconda categoria, la legge distingue il caso in cui questo interessino la pubblica igiene da quello in cui esse provvedono esclusivamente ad un ragguardevole miglioramento agrario, dobbiamo riconoscere di trovare di fronte, non già ad una contrapposizione che implichi il disconoscimento della esistenza di un rapporto di necessità fra il compimento dell'opera e la realizzazione di uno scopo igienico, ma bensì ad un apprezzamento obiettivo del pubblico interesse rispetto al quale la utilità dell'opera (data la sua limitata importanza) può rilevarsi piuttosto che nel risanamento di determinati fondi nella loro opportuna trasformazione agraria.

Chiariti così i principi generali ai quali si ispirò in questa materia il nostro diritto positivo, e rilevate la profonda saggezza, occorre ora ricercare se essi abbiano trovato un conveniente svolgimento negli istituti giuridici che da essi trassero origine e soprattutto se ad essi con pratiche garanzie sia stata assicurata la piena efficacia nelle disposizioni destinate ad applicarli.

E' bene dire subito che alla bontà delle inten-

zioni, che alla chiara coscienza dei bisogni e dei doveri, non corrisposero in pratica i risultati che era legittimo attendere.

Anzitutto al legislatore, che pur aveva affidato al Governo la tutela e l'ispezione su tutte le opere di bonifica assumendo per questa guisa ad oggetto di pubblico servizio la salvaguardia di tutti gli interessi che nella loro esecuzione possono trovar riserimento, al legislatore deve muoversi il rimprovero di aver voluto senza nessun motivo apparente, anzi in stridente contrasto con le premesse dalle quali era partito, circoscrivere il campo dentro cui quella tutela e quella ispezione avrebbero dovuto esercitarsi escludendo da ogni ingerenza della pubblica autorità le bonifiche private.

Secondo, infatti, il sistema che oggi ha vigore, l'esecuzione del controllo da parte dello Stato sulla esecuzione delle opere viene raffigurato anziché come l'impiego di un mezzo diretto a impedire che queste per il modo con cui si effettuano vengano a violare alcune fondamentali esigenze della collettività, possono cioè risultare lesive del pubblico interesse, come l'uso di un diritto che trae la propria origine dal fatto che lo Stato direttamente concorre nelle spese relative a quella esecuzione medesima.

Or bene, la restrittiva osservanza di questo concetto può portare e in pratica porta ad inconvenienti assai gravi. Il proprietario privato che è lasciato arbitro, quando ne sopporti completamente il costo, di regolare la trasformazione a cultura dei propri fondi paludosi, può facilmente essere fra lui, come l'esperienza insegna, ad anteporre ad ogni suo dovere l'appagamento egoistico del desiderio di derivare dalla propria terra, col minor possibile dispendio, i maggiori possibili profitti. Egli se sarà sempre squisitamente sensibile a tutte le esigenze che condizionano la attuazione di un utile sfruttamento agricolo, resterà spesso indifferente ai bisogni che si manifestano sotto l'aspetto igienico. Per la sua iniziativa verrà così a restringersi l'estensione delle terre incolte, ma per essa potranno anche allargarsi ad aggravarsi i pericoli che in tante parti d'Italia minacciano la salute dei nostri contadini.

Mi si potrà forse obiettare che, indipendentemente dalla legge sulle bonifiche, la ordinaria legislazione sanitaria, specialmente nella parte che riguarda l'igiene del suolo e dell'abitato, costituisce una difesa contro gli attentati che possano perpetrarsi dai privati bonificatori, e si potrà anche osservare che non esiste conflitto fra il pubblico ed il privato interesse perchè giova principalmente al proprietario che i lavoratori siano protetti contro le malattie e messi in grado di svolgere il lavoro più proficuo.

Ma non mi sembra che né l'obiezione, né l'osservazione abbiano in sé un gran valore. Non la prima: perchè se l'attività dei singoli la quale contrasta con le norme generali che presiedono alla tutela dell'igiene può essere repressa in forza di un intervento della autorità sanitaria, è anche vero che l'organizzazione dei servizi all'uopo predisposti dalla legge è ancora incompleta ed inadeguata allo scopo.

Non la seconda: perchè se è vero che il privato proprietario nella valutazione del proprio personale interesse, del proprio tornaconto, non percepisce e non sente l'intimo vincolo insopprimibile che finalmente collega e coordina ed armonizza lo sviluppo delle facoltà produttive del terreno con l'incremento delle energie per mezzo

delle quali si estrinsecano e si valorizzano le forze e le capacità del lavoro.

D'altra parte, occorre tener presente che molte volte il singolo, il quale intraprende per proprio conto la esecuzione di una bonifica può, se abbandonato a sé stesso, pregiudicare il buon successo igienico dell'opera a causa di errori nella preparazione del progetto o di prevenzioni nell'apprezzamento di fatti e di circostanze.

Io credo perciò che sia assolutamente necessario di reclamare su questo punto una riforma della legislazione per la quale venga imposto, a chiunque intenda di acquisire sui propri fondi un'opera di bonifica, l'obbligo di presentare, preventivamente, ai competenti uffici, il progetto dei lavori, subordinando la esecuzione di questi alla approvazione del progetto stesso, ed in conseguenza della quale venga ordinato un controllo tecnico rigoroso non soltanto nel periodo in cui i lavori si eseguono, ma anche in quello in cui l'opera si eseguirà, per modo che sia assicurata la osservanza di tutte quelle cautele che vengano richieste dalle particolari esigenze igieniche. Naturalmente una siffatta riforma presuppone una conveniente riorganizzazione dei servizi attraverso i quali oggi si svolgono le funzioni tutelatrici dello Stato allo scopo di impedire l'aggravarsi delle lentezze procedurali ed il moltiplicarsi degli ostacoli burocratici. Ma su questo punto dovrà intrattenersi fra breve.

Ad esso ho ora accennato solo perchè mi preoccupa il dubbio di poter essere frainteso. Mettendo in rilievo la necessità di una costante e vigile sorveglianza da parte delle autorità tecniche sull'opera che in tema di bonifiche può essere svolta dalla libera e franca iniziativa degli agricoltori lo non ho voluto disconoscere od attenuare le infinite benemerite che alcuni fra essi, che molti fra essi, quando lo Stato era assente e l'opinione pubblica estranea o nemica, han saputo, mossi da una santa e generosa passione, guadagnare anche con il sacrificio della propria fortuna per redimere le sepolte terre dalla servitù dolorosa nella quale della natura avversa eran state condannate, ma ho voluto aditare il pericolo non illusorio che può derivare irresistibilmente dalla abdicazione di una gelosa prerogativa dello Stato, qual'è la tutela della pubblica salute, nelle mani dei privati proprietari; soprattutto quando si rifletta che questi sono naturalmente portati a far prevalere, nella disciplina della propria attività, su ogni altro il motivo della convenienza agricola, anche se contingente; soprattutto poi quando sotto le spoglie dell'agricoltore si maschera, specie nei momenti di crisi economica, la figura ripugnante dell'affarista avido ed incompetente, di null'altro sollecito che di sfruttare a proprio vantaggio la tolleranza delle leggi e la remissività o i bisogni dei coltivatori.

Io spero perciò (e il vostro applauso me ne dà affidamento) che voi vorrete associarvi a questo mio voto.

Vediamo ora brevemente se nei riguardi delle bonifiche classificate (delle bonifiche cioè, alla cui costruzione lo Stato concorre in varia misura) le disposizioni specifiche della legge in vigore importino una efficace applicazione dei principi generali ai quali esse avrebbero dovuto ispirarsi; se in altre parole nella pratica lo scopo essenziale dal legislatore propostosi (il risanamento igienico, quale condizione pregiudiziale alle utilizzazioni agricole) abbia trovato nei provvedimenti in quelle disposizioni consacrati, integralmente raggiunti.

Pur apprezzando tutta l'importanza del sistema accolto ed attuato dal nostro legislatore in questa materia, e pure riconoscendo tutto il valore dei benefici che per esso furono promossi, io penso che esso debba, dopo il lungo esperimento, essere in molte parti rinnovato in corrispondenza ai grandi e decisivi progressi della tecnica, in relazione ai molteplici insegnamenti della pratica.

Nel momento in cui la legge fondamentale fu emanata assai scarse e malciose erano le nozioni sulle cause della insalubrità caratteristica delle terre palustri dove la malaria mista periodicamente vittime numerose. Non che mancasse, come già osservai, la certezza della esistenza di un nesso strettissimo fra la situazione idraulica che di quelle terre era propria, e le condizioni igieniche che in esse facevano riscontro, ma erano ignoti ed imprecisati ancora gli elementi di cui questo vincolo risultava in effetto costituito e per l'azione dei quali esso si manifestava praticamente operante.

E' spiegabile perciò come, a quell'epoca, il problema sanitario venisse identificato o per meglio dire si considerasse assorbito nel problema idraulico e che si reputasse sufficiente a realizzare la bonifica integrale, si giudicasse cioè idoneo a conseguire di questa tutti gli scopi, anche gli scopi igienici, quel complesso di lavori che fossero valsi ad assicurare la completa emersione del suolo, a preservare i fondi dagli allagamenti, a rendere materialmente possibile nella palude l'esercizio dell'agricoltura.

Fu così che il compito dell'igienista venne a perdere, nell'ordinamento creato dalla legge, ogni sostanziale importanza e che l'oggetto della bonifica venne genericamente concretato nel prosciugamento (naturale o artificiale), con la esclusione esplicita di ogni altro risultato che dovesse conseguirsi per mezzo di speciali provvidenze accessorie ed estranee all'opera idraulica.

E' inutile che io venga ad analizzarvi le singole disposizioni di legge nelle quali risulta espresso e consacrato questo grossolano criterio informale. Basta che io ricordi che nessun tecnico sanitario partecipa alla compilazione del progetto esecutivo delle opere; che i pareri richiesti, per l'approvazione dei progetti stessi, alle autorità sanitarie mancano di una qualsiasi sanzione, e si risolvono nella maggior parte dei casi, in pure formalità burocratiche; che la vigilanza tecnica sulla esecuzione e sulla regolare conservazione delle opere consorziali si esercita dallo Stato esclusivamente per mezzo degli uffici del Genio Civile; che le preoccupazioni di carattere igienico non hanno altra esplicita manifestazione all'infuori dell'obbligo imposto alla Commissione Centrale di determinare norme atte ad impedire una maggiore diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori, durante la esecuzione delle opere; che indipendentemente dalla prescrizione di speciali cautele igieniche vengono consentiti prosciugamenti di vaste estensioni territoriali a scopo di immediata utilizzazione agricola; che il principio direttivo fissato per la redazione dei progetti si fonda sul concetto che le opere debbano raggiungere lo scopo dell'asciugamento delle terre con la minima spesa, evitando ogni lavoro non assolutamente necessario; che infine, in armonia con siffatto principio, viene sì attribuita la facoltà ai promotori di un consorzio di bonifica di tener conto, nei progetti tecnici, delle opere occorrenti per la provvista dell'acqua potabile, ma nello stesso tempo viene fatto loro divieto di

segnare alla esecuzione di queste nel preventivo generale.

E' vero che in tempi recenti per soddisfare ai bisogni peculiari a determinate località venne incoraggiata la esecuzione di opere aventi per scopo esclusivo il risanamento igienico di zone limitate a centri abitati, ma non per questo risultano svalutati nel loro significato i rilievi ora fatti, trattandosi di disposizioni che la ultima analisi hanno avuto soltanto l'intento di estendere la applicabilità a particolari fatti specie delle norme generali aventi vigore in confronto dei terreni paludosi.

Le conseguenze che trassero origine dall'erroneo apprezzamento dei mezzi richiesti per tradurre in atto l'originario proposito legislativo furono molte volte tali da giustificare le più sconfortanti delusioni e da diffondere le più ostinate diffidenze e la più grave sfiducia sulla capacità risanatrice della bonifica idraulica. Non soltanto, infatti, le opere promosse dalla legge non corrisposero nei loro risultati sanitari alle aspettative, ma spesso si appalarono elementi perturbatori e peggioratori delle condizioni igieniche preesistenti.

Su questo punto il giudizio dei tecnici è sì più dire concorde, ed io meglio non potrei riassumerlo se non servandomi delle parole in proposito adottate di recente dal Sella.

« Dal lato igienico, le condizioni create per molti anni dalla grande bonifica sono addirittura disastrose e il miglioramento generale nel senso già accennato della diminuita gravità delle forme, non già della morbosità, va asserito al chinino e non alla sua influenza, poiché l'antofellismo di oggi non ha niente da invidiare a quello di ieri.

Essi vennero poi aggravate più del necessario, perché partendo dalla concezione che la bonifica consistesse solamente nella soppressione degli stagni e che i canali non venissero per nulla, ciò che si continuò a credere per molti anni ancora, dopo che il Grassi li aveva ben definiti e paludi ufficiali rettilinee, fatti dallo Stato in sostituzione delle paludi naturali », non si ebbe nemmeno riguardo alle norme generali che l'igiene avrebbe prescritto, »

Se gli inconvenienti che tanto gravemente pregiudicarono il buon successo delle iniziative dalla legge promosse in questo campo per ragioni di pubblico interesse potevano considerarsi come inevitabili in un primo tempo, quando la lotta contro la malaria si svolgeva ancora senza direttiva sicura, e sempre ignote o male identificate erano le cause che annullavano o contrastavano ogni sforzo di rieducazione, oggi, dopo le definitive scoperte della scienza, essi non possono più tollerarsi; a meno che non si voglia con l'insensata e colpevole negligenza distruggere il fondamento stesso dei più elementari doveri dello Stato, il quale, prima che ad accrescere comunque la produzione del Paese, deve pensare a difendere e ad irrobustire la principale fra le forze economiche che concorrono allo sviluppo civile della nazione: la salute cioè di quanti nel suo territorio conducono la propria vita, esplicano la propria attività.

E' già dal 1890 che, in seguito ad una meravigliosa fioritura di studi, di ricerche, di indagini, compiute e condotte con perseveranza e con appassionata tenacia, la scienza italiana, auspici i suoi uomini migliori, il Grassi, il Bignami, il Bastianelli, il Baccelli, il Marchiafava, l'Ascoli, il Celli, il Golgi ed altri molti, tutti soppressi da un sacro ardore nella santa battaglia, riuscì a scoprire il segreto procedimento attraverso il quale il nemico sino allora sconosciuto trionfava soprattutto nella vita indifesa e addì i nuovi

strumenti e le nuove norme per conquistare nella lotta la vittoria.

Io non voglio certo, profano quale sono, riassumere qui, ora, i risultati di questi studi, di queste indagini, di queste ricerche, dalle quali fu espressa, sicura nella documentazione formidabile, quella dottrina zanzara-malarica di cui invano gli stranieri invidiosi cercano di contestare la paternità al genio della nostra gente; ma bensì devo ripetere come, non ostante inevitabili dissensi nella valutazione e nella interpretazione di particolari fenomeni, gli studiosi nostri siano concordi nell'attribuire importanza di causa decisiva per il sorgere ed il propagarsi della malattia all'ambiente esterno dal quale se non sarà vero che, come scriveva il Basselli, rampolli il primo germe che poi può essere comunicato agli uomini dagli anofeli e viceversa agli anofeli dagli uomini, è certo che si sviluppano condizioni favorevoli alla resistenza dell'infezione. Or bene, bisogna confessare che la conoscenza delle preziose verità disvelate da questi studi pazienti e geniali non servì a determinare un sufficiente rinnovamento nei mezzi impiegati dallo Stato per assolvere in questa materia ai propri compiti e nell'indirizzo della legislazione.

Le leggi del 23 dicembre 1900, del 2 novembre 1901, del 22 giugno 1902 che costituiscono nella storia legislativa dei paesi civili il primo tentativo di retto ad organizzare razionalmente la lotta antimalarica, hanno senza dubbio attribuito un orientamento nuovo alle funzioni dello Stato; per esse invece venne agevolato ed esteso l'uso del chinino, mediante la minuta distribuzione del medicamento, il suo mite prezzo, l'ottima qualità (pregio quest'ultimo che sembra sia venuto oggi a sparire); venne imposta la delimitazione delle zone malariche, resa obbligatoria la difesa meccanica di determinate abitazioni, ordinata la eliminazione dei ristagni d'acqua nelle depressioni del suolo artificialmente create nei luoghi malarici ed infine sancito il diritto del lavoratore di ogni specie ad avere gratuito il chinino di Stato a spese dei proprietari delle terre comprese nelle zone infette.

La bonità di questi provvedimenti è indiscutibile; ma non per questo essi possono considerarsi esaurienti, soprattutto quando si tenga presente la circostanza che nessun coordinamento essi si sono preoccupati di garantire fra i servizi per loro mezzo istituiti e le attività dirette a creare la grande opera di bonifica. Non solo; ma essi hanno avuto il grave difetto di restringere quasi in forma esclusiva ogni azione dello Stato al compito di eccitare, di aiutare, di imporre la cura dell'uomo, trascurando in sostanza il metodico e rigoroso risanamento dell'ambiente.

Questo difetto appariva poi, aggravato dalla scarsità dei mezzi, dalla insufficienza dell'organizzazione, dalla rigidità delle direttive adottate per raggiungere lo scopo.

Se si ricorda che il Grassi poté definire la malaria come un colosso dai piedi di creta tanto era ed è viva in lui la convinzione che un paese, il quale lo voglia, possa da essa in pochi anni liberarsi, e se si pensa d'altra parte che ogni indugio ed ogni avarizia si riflettono insensibilmente ma fatalmente nella decadenza fisica delle nostre popolazioni, bisogna pure convincersi che è tempo affine di abbandonare il vecchio malaguardato sistema delle timide esperienze, delle caute diffidenze, delle prudenti economie.

Occorre agire a tutti i costi, con fede, senza titubanze, adoperando tutte le armi che abbiano una qualsiasi, anche minima, anche discutibile capacità debellatrice.

E' ridicolo supporre che la scienza possa quietamente adagiarsi nella immobilità. E' ingenuo il credere che la verità di oggi — verità umana e perciò relativa — non possa essere corredata o perfezionata e integrata dalla verità di domani. E' assurdo il pretendere di lessar con una prescrizione legislativa dei limiti al progresso immanente della tecnica.

La legge additi le scope, ereli le funzioni, conferisca i mezzi materiali; ma i lencini soltanto decidano l'azione, arbitri di variarne il comportamento nella varietà delle contingenze. Come è possibile escludere nella lotta contro la malaria l'impiego di tutti quegli strumenti che la legge, sempre tarda nella sua necessaria evoluzione, non ha ancora ufficialmente consacrato?

Sono di ieri, per esempio, le fortunate esperienze del dr. Antonino Pais il quale, continuando nella polese Pontina gli studi iniziati durante la guerra a Venezia, riuscì con il suo speciale sistema di radioterapia a portare un nuovo, notevole, forse decisivo contributo alla soluzione del problema della bonifica umana.

Perché si dovrebbe attendere una sanzione del Parlamento per iniziare l'applicazione metodica di questo sistema e per associarlo a tutti gli altri mezzi che siano in grado di offrire una qualche garanzia di successo nella campagna che in tante parti d'Italia deve essere condotta senza quartiere?

Per buona fortuna dove manca l'azione dello Stato cercano di sopporre ai bisogni insoddisfatti le spontanee e filantropiche iniziative private o locali, come è successo appunto a proposito della cura Pais, la quale presto potrà essere largamente usata nella nostra Provincia (a mezzo della stazione radioterapica di San Donà di Piave che si inaugurerà oggi stesso ed a mezzo della stazione di Portogruaro di imminente inaugurazione) grazie alla liberalità dell'Ente delle Bonifiche Pontine che per primo ebbe la ventura di seguirne le prove e di accertarne i grandi pregi.

Ho voluto richiamarvi questo esempio per attribuire maggiore evidenza al rilievo prima fatto dei molti vizi che infurmano la nostra legislazione antimalarica pur sotto tanti aspetti commendevole. I risultati che ciò non ostante essa seppe conseguire non sono disprezzabili, ma non corrisposero certo alla grande attesa, anche perché, come già osservai, assai manchevole si manifestò la pratica organizzazione di quei servizi stessi che erano stati predisposti nella forma più opportuna.

Le leggi non contano se non vi è chi ad esse ponga mano e fu vana illusione il pretendere che i soliti uffici sanitari, le solite autorità amministrative ogni giorno più sovraccariche di attribuzioni e di responsabilità, potessero utilmente attendere al compito immane loro d'improvviso imposto.

Le inchieste ufficiali ed ufficiose compiute nell'ultimo ventennio sono giunte a questo proposito sempre alle stesse constatazioni: la proflessità dei sani non è attuata se non in luoghi ed in limiti ristretti, ed anche così circoscritte, senza regolarità e senza controlli; la cura dei malarici si svolge frammezzo a molte difficoltà non sempre secondo un metodo rigoroso, spesso in forma incompleta; la proflessità meccanica urta nella pratica contro ostacoli molteplici, dovuti alle speciali abitudini di vita, alle esigenze di lavoro delle popolazioni interessate e viene sempre più perdendo terreno; la disno-felizzazione dà risultati incerti perché compiuta saltuariamente con criteri diversi e con acerrimi mezzi. Soprattutto nei riguardi del risanamento dell'ambiente le leggi contro la ma-

laria risulteranno completamente inefficaci: le opere di piccola bonifica obbligatoriamente prescritte sono rimaste lettera morta, come ognuno può constatare osservando nelle zone malariche le moltiplacati delle cosiddette cave di prelitto abbandonate alle acque: le opere di grande bonifica, nella maggior parte dei casi, continuano a costruirsi e specialmente a mantenersi secondo i vecchi sistemi idraulico-agrari, malgrado le invocazioni degli igienisti invano segnalanti i pericoli della persistenza nella brutta abitudine. Su questo punto il legislatore, che per ebbe frequenti occasioni per esprimere il proprio pensiero, dimostrò sempre la più completa indifferenza. Eppure il problema non reclamava speciali studi, né imponeva, per la sua soluzione, somme ingenti. Bastava all'uopo prescrivere alcune norme tecniche e garantirne con ogni mezzo la più rigida osservanza.

Questa norme che, a prescindere dalla esistenza di un precepto legislativo, tutti dobbiamo conoscere, e per quanto stia in noi rispettare, possono, sulla scorta degli insegnamenti migliori, così riassumersi: tener lontani possibilmente i collettori dai centri abitati; affluire il prosciugamento delle zone limitrofe all'abitato in modo che in esse giungano solo i tronchi terminali dei colatori e che questi possano interamente prosciugarsi durante tutta l'estate; rimuovere gli ostacoli al deflusso delle acque stagnanti qualunque sia l'importanza della loro raccolta; attivare il movimento quando sia eccessivamente lento; sistemare le sponde dei bacini marini, lacustri, fluviali e palustri che si prestano alla formazione di sottili strati di acqua sia temporanei che permanenti senza sufficiente ricambio; abbassare le falde acquose sotterranee dove arrivano troppo vicine al suolo.

Le brevi considerazioni svolte credo che bastino a dimostrare la necessità di urgenti profonde trasformazioni nell'ordinamento che ha oggi vigore, esse ad ogni modo appariranno anche maggiormente giustificate quando si consideri che il legislatore non seppe e non volle attribuire la dovuta importanza a tutte quelle provvidenze che pur non rivelandosi il carattere di mezzi diretti di lotta sono dalla esperienza aditati come elementi indispensabili di successo per la prosecuzione dello scopo che qui ci interessa. L'opera del bonificatore (se alla funzione nobilissima si voglia davvero conservare una finalità redentrice) non può infatti semplicemente concepirsi come ristretta alla cura specifica dell'uomo malarico, alla cura dell'anofele, al prosciugamento del terreno, ma deve estendersi all'adorazione di tutte le misure che valgano ad accrescere la resistenza all'infezione da parte dell'organismo sano.

Nessuno può contestare la intuitiva efficacia di questo compito sul quale tutti coloro che presero a cuore l'argomento non mancarono di richiamare l'attenzione degli interessati.

« Non basta, scriveva il Badaloni, nella sua relazione del 1910 al Consiglio Superiore di Sanità, non basta prendere di mira le condizioni dell'ambiente tellurico e della vita del parassita malarico, occorre rivolgere lo sguardo alle condizioni dell'ambiente sociale e della vita degli uomini. E come quelle si trasformano per rimuovere le cause che favoriscono la vita e lo sviluppo del germe infettivo nell'ambiente esterno, così è necessario riformare queste per rimuovere le cause che favoriscono la vita e lo sviluppo del germe infettivo nell'organismo umano. A fianco delle condizioni telluriche e meteorologiche non possono quindi essere dimenticate le cause organiche ed individuali, il cui sostituto

e sociali delle popolazioni tra le quali la malaria infierisce ». E più oltre: « Come per tutte le altre forme morbide anche per la malaria la debolezza proveniente dal grama tenore di vita... in una parola la miseria economica e la miseria fisiologica che ne è figlia aprono la via all'infezione ».

Or bene, io non intendo affatto di affermare che debba incomberlo allo Stato l'obbligo inattuabile di provvedere in forma diretta al miglioramento del regime di vita proprio dei lavoratori che sono quotidianamente o periodicamente esposti agli assalti della malaria, ma voglio soltanto far presente il diritto di questi lavoratori stessi a trovare nella legge la garanzia che a nessun patto, per qualsiasi ragione, possano essere violate le esigenze elementari della loro salute.

È vero che il Governo qualche volta interviene con sussidi, sia pur non lauti, per incoraggiare le benemerite istituzioni che con molta buona volontà (per mezzo di cucine economiche, di asili antimalarici e di altre forme di assistenza) cercano di mitigare l'azione deleteria della malattia palustre; ma questo intervento, mentre è ancora troppo disorganico, non ha attinenza con le attività più essenziali che in questo campo occorre svolgere. Dove il dovere dello Stato assume senza discussione una forza imperativa è nell'accertamento delle condizioni minime che è necessario siano realizzate perché la vita dell'uomo possa regolarmente svolgersi, perchè i bisogni fondamentali dell'uomo possano essere convenientemente soddisfatti.

Ed è a questo proposito che si profila il problema gravissimo della fornitura di acqua potabile ai territori che, conseguita la sistemazione idraulica, devono essere trasformati dall'opera sapiente dell'agricoltore.

Questo problema, nei riguardi della grande bonifica, è in Italia tuttora insoluto, ed a causa di questa circostanza purtroppo sovente accade che in pratica risultino inutilizzati i migliori e più coraggiosi sforzi compiuti per distruggere le paludi micide.

Non vale osservare che la legge genericamente prescrive ai Consorzi concessionari di opere di prima categoria di eseguire i lavori necessari per soddisfare allo scopo di cui qui trattasi; e che all'uopo consente speciali agevolazioni; occorre invece ricordare che la legge espressamente esclude la possibilità di comprendere a tutti gli effetti nel progetto della bonifica le opere destinate a garantire la alimentazione idrica.

Stà qui, in questa disposizione, contro la quale invano furono più volte elevate autorevoli proteste, uno dei vizi fondamentali dell'ordinamento in vigore; poiché è inconcepibile, anche alla stregua degli stessi principi che furono presi a norma della compilazione della legge, che si possa seriamente attuare uno scopo di bonifica astraendo a priori da ogni indagine della influenza che sul contenuto dello scopo medesimo esercitano le esigenze umane o sociali in cui confrontato soltanto l'opera può giustificarsi.

Voi avete loro ammirato, nella solennità inaugurale, i potenti impianti idrovori del Consorzio d'Onagro Inferiore, che estendono le loro benefiche funzioni ad un territorio di circa 12 mila ettari.

A che cosa servirebbero le imponenti e costose opere eseguite su quelle terre prosciugate non potesse, per mancanza di acqua potabile, svolgersi intensa e proficua l'attività dell'uomo?

Orbene, pensate che questa domanda angosciata assilla di quotidiano tormento gli amministratori di quel Consorzio, i quali sanno che nella vasta pianura affidata alle loro cure manca del tutto l'acqua e che

di condotta potrà alimentarsi la futura popolazione lavorativa.

Poiché lo Stato non riconosce all'acquedotto il carattere da questo effettivamente rivestito di elemento integrale della bonifica, il Consorzio avrebbe dovuto (ma forse nonostante ogni sua volontà non sarebbe riuscito nell'intento) con i soli mezzi propri già stromati per lo sforzo compiuto provvedere ad affrontare e risolvere la questione difficile ed urgente.

Nonché per fortuna, essendosi verificata una felice coincidenza fra l'interesse da esso perseguito e l'interesse proprio di molti Comuni e di altri Consorzi del Basso Piave fu possibile sostituire al particolare un generale programma che associasse ed integrasse le forze singole per la migliore produzione dell'indispensabile servizio pubblico.

Oggi, per iniziativa del Comune di San Donà, il progetto di un grande acquedotto, capace di soddisfare ai bisogni del vasto territorio compreso fra il Livenza ed il Piave, è un fatto compiuto e sulla sua base da qualche mese è già stata promossa la pratica per il necessario finanziamento.

Mentre a Roma si sta compiendo con la inusuale esasperante lentezza la prescritta istruttoria, io vorrei che da questo Congresso, con l'autorità che a voi deriva dall'aver personalmente controllata la situazione, parlasse un voto al Governo perché senza ulteriori indugi, a nome di disposizioni recenti che sembrano non equivocate, venga concesso il mutuo richiesto per il finanziamento dell'opera.

Ho finito.

Dalla critica sommaria alla quale ho cercato di sottoporre il sistema delle nostre leggi, ricorrendo in sostanza precisate le riforme che a mio modo di vedere dovrebbero proporsi per togliere di mezzo i molti inconvenienti lamentati.

Anzitutto, bisogna rinnovare la organizzazione degli uffici tecnici preposti allo svolgimento di tutte le attività assegnate allo Stato in tema di bonifica, attribuendo ad essi una base regionale e larghi poteri delegati, specializzazione della competenza mediante una intima, obbligatoria collaborazione dell'ideologo con l'igienista, regolandone il funzionamento con la prescrizione di una intensa rigorosa attività ispettiva. Nel Veneto dove già providenzialmente esiste il Ma-

gistrato alle Acque, il sistema propugnato è in gran parte in atto e con pochi tocchi potrebbe perfezionarsi.

In corrispondenza di questo decentramento che ha la sua ragione di essere nella varietà delle situazioni locali la quale ha riflessi decisivi anche sulla natura dell'opera di bonifica, la cui realizzazione in alcuni casi può rispondere oltre che ad una esigenza igienica ad un criterio di sicura convenienza economica, in altri casi può costituire un semplice mezzo di risanamento igienico senza influire sulla produttività del suolo, in corrispondenza, dicevo, di questo decentramento dovranno poi modificarsi e le norme che determinano l'ammontare del contributo dello Stato per guisa che di esso si possa diversificare la misura a seconda delle circostanze e quelle che provvedono ad organizzare la esecuzione delle opere, adeguando le forme e le funzioni degli Enti concessionari alle singole contingenze. A questo proposito può servire di utile esperimento il tentativo incoraggiato con la legge 20 agosto 1921 la dove contempla la istituzione di speciali Enti autonomi nel Mezzogiorno.

In secondo luogo, bisogna attribuire alle funzioni dell'igienista un'importanza prevalente nello svolgimento delle operazioni di collaudo delle opere di bonifica, subordinando il collaudo medesimo all'espresso parere favorevole di quello, per guisa che un'opera non possa dichiararsi compiuta se non quando le condizioni anafeliche siano state riconosciute soddisfacenti.

A sanzione di questo principio sarà duopo istruire che sia espressamente consentito di comprendere ad ogni effetto, nei progetti esecutivi, in base ai quali si determina il concorso dello Stato, tutti i lavori occorrenti per la fornitura di acqua potabile ai fondi bonificati. In contrapposito i Consorzi di manutenzione delle opere già compiute dovranno essere investiti del compito e della responsabilità di curare (anche mediante l'intervento d'ufficio; sotto il diretto controllo dell'autorità competente e secondo un piano che dovrà essere da essi redatto ed annualmente aggiornato, la esecuzione della piccola bonifica la cui spesa sarà carico ai singoli proprietari proporzionalmente. In proposito il Gabinetto Bonomi aveva preparato uno speciale progetto di legge dal quale potrà desumersi qualche utile criterio (1).

## 1) Schema di Decreto Legge.

Art. 1. — Sono opere di piccola bonifica quelle che tendono alla soppressione delle condizioni di suolo, favorevoli alla moltiplicazione degli insetti propagatori della malaria, nei pressi dell'abitato.

Esse comprendono:

- a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;
- b) lavori di spargimento e di manutenzione di raccolte di acque;
- c) interventi antianafelici nelle acque scoperte con mezzi meccanici, fisici, chimici e biologici.

Art. 2. — Le opere di piccola bonifica occorrenti nei comprensori nei quali devono essere eseguite, nel concorso dello Stato, opere di bonifica di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Categoria a termini degli articoli 3 del Testo Unico 22 Marzo 1900 n. 190 e 30 del D. L. 9 Agosto 1948, n. 1255 sono considerate, durante il periodo di esecuzione di queste opere, come complementari di queste e perciò soggette al suddetto regime giuridico. La loro necessità è riconosciuta e dichiarata dal Prefetto, previo nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 3. — Le opere di

comprensori di cui al precedente articolo dopo accertata la utilità della bonifica, o in altre zone, sono eseguite a cura del Ministero dei Lavori Pubblici entro i limiti delle somme autorizzate per legge.

Esse sono obbligatorie per i proprietari dei fondi nei quali si devono eseguire o dal Consorzio Ideologo o di bonifica eventualmente esistente.

Il Ministero dei Lavori Pubblici coattore nelle spese per lavori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, con la concessione, nella forma prevista dal Decreto Luogotenenziale 25 Ottobre 1917, n. 1908 di sussidi non eccedenti di regola, la metà della spesa effettiva.

Le spese per gli interventi previsti alla lettera c) sono di regola integralmente a carico del proprietario o del Consorzio.

Quando la spesa appaia sproporzionata al reddito del terreno così le opere di cui alle lettere a) e b) come gli interventi previsti alla lettera c) possono essere sussidiati fino alla misura massima dei due terzi della spesa.

Art. 4. — I progetti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente sono redatti dagli Uffici del Genio Civile sulla richiesta del Prefetto e vengono approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici *arbitra la Direzione Generale*

E' evidente che nelle zone malariche dove non esistono opere di grande bonifica, le attribuzioni affidate in questa materia ai consorzi di manutenzione dovranno essere assunte da appositi consorzi da costituirsi obbligatoriamente fra i proprietari interessati.

In terzo luogo, bisogna che il coordinamento (nelle varie sue forme) della lotta antimalarica che oggi viene condotta in modo slegato e spesso contraddittorio, attraverso iniziative molteplici, sia garantito mediante la istituzione di appositi Enti Regionali, dentro cui possano fondersi ed unificarsi tutte le forze disponibili attribuendo organicità e prontezza ed attitudine all'azione complessa che è necessario promuovere senza tregua ed armonizzando nel pubblico interesse le esistenze e non sempre coincidenti esigenze particolari.

All'infuori di ogni stimolo ufficiale, per l'impulso spontaneo di idealità generose, già due di questi Enti sono sorti in Italia: quello delle paludi Pontine e quello delle Venezia; l'uno dovuto al fervido entusiasmo del Sen. Mangiagalli, di Gino Clerici, di Antonino Pais; l'altro alla geniale iniziativa di Luigi Luzzatti, al tenace apostolato di Luigi Piccinini, ed alla illuminata munificenza del Ministro Raineri.

L'esempio non può restar senza frutto. Da esso

Coll'approvazione del progetto, le opere stesse acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

Il relativo decreto, equivale a dichiarazione di obbligatorieta della opera ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente.

Art. 5. — Le opere di cui all'art. 3 sono di regola eseguite in economia, sotto la direzione dell'Ufficio del Genio Civile e la vigilanza degli agenti di bonifica. E' in facoltà del Ministero del LL. PP. di affidare l'esecuzione per trattativa privata, ad uno o più enti o proprietari interessati.

Nella esecuzione di quelle indicate all'articolo 1, lettera c) dovranno essere eseguite le istruzioni del Ministero dell'Interno e le indicazioni dell'Ufficiale Sanitario. Questa disposizione si applica anche nel caso di cui all'articolo 2.

Art. 6. — Il Ministero del LL. PP. redige ogni anno, in base ai consuntivi delle spese sostenute per opere di piccola bonifica, un elenco delle somme anticipate ammontate del 5 % per spese generali di amministrazioni diffeziali del concorso Governativa di cui all'art. 3 con la indicazione delle ditte che ne debbono il rimborso, e ne dà comunicazione al Ministero del Tesoro che cura la riscossione con le forme e così i privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.

Col regolamento di cui all'articolo 13 saranno stabiliti i criteri per la determinazione delle Ditte alle quali spetta l'obbligo del rimborso e per la ripartizione del carico fra le Ditte obbligate per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.

Art. 7. — Ogni volta che nell'esecuzione dei Lavori Pubblici o privati si siano dovute per necessità dipendenti dai lavori stessi formare escavazioni nel terreno, si provvederà a tempo debito a cura dell'ente interessato alle opere di colmatata e di scolo delle escavazioni stesse.

Art. 8. — Durante i periodi di inattività delle escavazioni di cui all'articolo precedente, così nel corso dei lavori ai quali servono, come nel tempo fra il compimento di questi, e l'esecuzione di opere di colmatata e di scolo, e nel caso in cui queste fossero riconosciute inutilitabili, sarà provveduto sempre a cura e spese dell'Ente interessato, ai lavori, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'Interno, alla distruzione delle larve degli insetti propagatori della malaria nelle acque raccolte nelle accennate escavazioni che si trovino nei pressi dell'abitato.

All'obbligo portato dal

devono attingere guida ed insegnamento quanti, Enti pubblici o privati, sentano la bellezza e soffrono le ansie e gli indugi della battaglia nella quale dal destino la Patria è sospinta per conquistar, senza scortire dai propri confini, nuova terra alle braccia dei suoi figli numerosi, per difendere contro gli agguati della febbre la superba guardia della sua razza.

E' tempo ormai che ognuno assuma con piena coscienza il proprio posto di combattimento. Devo lo Stato adempire al dover suo che, se è grave quanto la crisi che travaglia la Nazione, è pur splendido di luce quanto la fortuna che attraverso il suo esercizio può essere costruita; ma deve anche il proprietario assolvere interamente ai propri compiti e dimostrar davvero di voler essere non per sé, bensì per la collettività, bensì per un comune vantaggio, l'amministratore dei propri beni. Ed è tempo che cessi la vana, dannosa, inconsulta contrapposizione degli scopi diversi che l'opera del bonificatore deve ad un tempo perseguire, quasi che bonifica idraulica, bonifica igienica, bonifica agraria siano delle entità distinte, capaci di una propria autonoma esistenza, quasi che il concetto di bonifica non involga la nozione di una unità polidrica che non può, che non deve essere scomposta nei suoi elementi costitutivi.

L'agricoltore, l'idraulico, l'igienista non sono

quando le condizioni locali ne escludano la necessità. La deroga sarà autorizzata dal Prefetto, sentito il medico provinciale.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso entro 30 giorni il ricorso al Ministero dell'Interno che decide definitivamente.

Art. 9. — In caso di inadempienza agli obblighi portati dai due precedenti articoli, verrà provveduto d'ufficio, a norma dell'articolo 133 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 4 Febbraio 1915, n. 148.

Art. 10. — Entro il limite delle somme stanziare nei rispettivi bilanci saranno concessi:

- a) dal Ministero dell'Interno;
  - assegnazioni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antimalarica;
  - contributi per l'esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo e ausiliario;
  - prezzo al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nella organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;
- b) dal Ministero del LL. PP. premi al personale Tecnico e, specialmente, agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni;
- c) Dal Ministero dell'Agricoltura, premi ai proprietari che soli od uniti in Consorzio abbiano data opera attiva nella lotta antimalarica.

Art. 11. — Alle spese poste dalla presente legge a carico del Ministero dei Lavori Pubblici si farà fronte col fondo di riserva delle bonifiche di cui all'articolo 66 del T. U. 22 Marzo 1900, n. 195.

E' portata in aumento del detto fondo l'assegnazione di spesa di cui al n. 5 della tabella III, allegata al citato Testo Unico.

Art. 12. — Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dalla esecuzione delle opere di piccola bonifica è punito a norma dell'articolo 374 della legge sul LL. PP. 30 Marzo 1895 n. 2288.

Sono estese in confronto della presente legge, in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.

Art. 13. — Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciale regolamento da proporsi di concerto dai Ministri dell'Interno, dei LL. PP. e dell'Agricoltura, a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge o per il suo coordinamento con le norme esistenti in materia di

che strumenti di una stessa funzione. Guai che l'uno pretenda di percorrere la propria strada indipendentemente dagli altri!

Questo è l'annunimento che deve sorgere, io spero, dal nostro Congresso nel quale abbiamo chiamato a raccolta tante forze vive, tante energie entusiaste: tutti dobbiamo dare, per quel che valga, il nostro ingegno, il nostro lavoro, soprattutto la nostra fede perchè la bonifica si compia.

E quando dico bonifica, ripeterò le parole di Filippo Turati, dico terre redevite — ma dico anche strade, dico borgate, dico scuole, dico civiltà, dico palpi di uomini generosi, dico una grande idealità che potrà piacere e deviare le nostre grelle passioni, dico una vita nuova in cui dovremo immergerci, dico una battaglia infinitamente superiore a quelle miserevoli nelle quali quotidianamente ci arrabbattiamo.

#### ORDINE DEL GIORNO:

*Il Congresso Regionale Veneto per le bonifiche:* affermata la necessità che, in armonia con l'originario pensiero del legislatore, la esecuzione delle opere di bonifica venga sempre rigidamente ispirata alle esigenze proprie dello scopo fondamentale assegnato alle opere stesse: il risanamento igienico del territorio nel quale esse si compiono;

rilevata la persistente gravità dei pericoli che nelle zone malariche, a causa della insufficienza dei provvedimenti adottati, minacciano, non ostante le avvenute trasformazioni agrarie, la salute delle popolazioni dei residenti:

segnala

l'urgenza e la opportunità che alla legislazione in vigore siano apportate le seguenti riforme sulle quali richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento:

1) che sia rinnovata l'organizzazione degli Uffici tecnici preposti allo svolgimento di tutte le funzioni assegnate allo Stato in tema di bonifica, attribuendo a questi una base regionale e larghi poteri delegati, specializzando la competenza mediante una intima collaborazione dell'idraulico con l'igienista,

Il PRESIDENTE esprime il suo plauso, e quello del Congresso, per la dotta esposizione dell'On. Trentin ed apre la discussione.

AVV. ANGELO SULLAM. — « Dopo la relazione dell'On. Trentin io mi sento un po' dubbioso nel prendere la parola. Ma come rappresentante delle bonifiche private non posso lasciare senza risposta le accuse che l'On. Trentin ha creduto di rivolgere ai bonificatori privati.

Io sono un bonificatore, figlio e nipote di bonificatori e perciò credo di avere il diritto di dire che noi bonificatori privati dobbiamo essere aditati non al disprezzo del pubblico, ma dobbiamo essere riconosciuti come pionieri dell'opera di riscossa contro la palude, primi a insegnare allo Stato la via da seguire.

Sono stati i bonificatori privati quei Polesani che or sono più di 50 anni tentarono di risanare la palude che rendeva pestifera la plaza che circondava Adria un giorno soltanto, dal Marchese

nista, regolandone il funzionamento con la prescrizione di una intensa e rigorosa attività ispettiva;

2) che, in corrispondenza a detto decentramento ed in relazione alla premessa sul quale esso si fonda, della varietà delle situazioni locali, sia assicurata una certa elasticità alla misura con cui lo Stato concorre alla esecuzione delle opere e sia consentita una maggiore discriminabilità nella scelta degli Istituti meglio adatti ad assicurare nelle diverse contingenze la piena efficacia alla esecuzione stessa;

3) che la tutela e l'ispezione del Governo di cui all'art. 1 del T. U. 22 marzo 1920 sia estesa anche alle bonifiche private la cui esecuzione dovrà essere subordinata alla approvazione preventiva dell'apposito progetto ed il cui esercizio e la cui manutenzione dovranno essere costantemente controllati;

4) che sia imposto l'interesse dell'igienista nella preparazione dei progetti e che al parere favorevole dell'autorità sanitaria sia subordinato il collaudo di qualsiasi opera;

5) che agli effetti del riparto della spesa sia consentito che nei progetti relativi alle bonifiche classificate vengano incluse le opere necessarie ad assicurare la distribuzione di acqua potabile nei terreni bonificati;

6) che sia rigorosamente prescritta la cosiddetta piccola bonifica assegnando la esecuzione dei lavori da essa richiesti ai Consorzi di manutenzione delle opere di grande bonifica, dove esistono, ed a speciali Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati ed attribuendo l'onere della spesa ai proprietari stessi entro speciali concorsi da parte dello Stato;

7) che la malaria sia considerata a tutti gli effetti di legge come infortunio sul lavoro e che i proprietari siano chiamati responsabili per le febbri contratte dai propri lavoratori quando risultino inadempienti a determinate misure profilattiche;

8) che sia promossa la costituzione con l'intervento di tutti gli interessati di speciali enti regionali ai quali sia attribuito il compito di coordinare le varie iniziative pubbliche e private orienti per oggetto la lotta antimalarica ed i quali siano messi in grado, con opportuni concorsi finanziari, di impiegare allo scopo tutti i mezzi che presentino una qualsiasi garanzia di successo.

bonificatori privati, come i miei nonni, coloro che tentarono or son più di 70 anni di arginare il Po alla sua foce e di preparare case per le popolazioni. Non so perchè di questa gente si debba dire che essi portarono altra gente a morire. Furono invece essi ad iniziare l'opera di liberazione dalle acque, ad aprire le strade, sono stati essi ad iniziare la bonifica. Se qualche errore ci fu, chi è scevro di errori nella sua vita? Forse qualche errore fu commesso anche perchè il tentativo dei privati non fu seguito dallo Stato. Lenta fu l'opera nostra, difficile, intricata, contrastata talora da quella autorità che ora l'On. Trentin vorrebbe porci tra i piedi.

Noi non vogliamo ingerenze statali, non perchè abbiamo qualche cosa da nascondere, ma perchè conosciamo l'opera troppo lenta, talora addirittura ostacolata dallo Stato, che vorrebbe invece assecondarci.

È vero, qualche bonifica privata è riuscita male, perchè al coraggio degli uni non è seguito il coraggio degli altri, perchè il risanamento fatto in un posto non è stato completato dal risanamento fatto in un altro, perchè lo Stato non ha assecondato, non ha saputo imporre al vicino di non avvelenare il territorio di colui che già aveva fatta la bonifica.

Io sono disgraziatamente in questo momento a capo di un'impresa per una grande bonifica privata; ma mentre avrebbe dovuto aiutarci, lo Stato non ha saputo imporre ai pigri il completamento dell'opera di risanamento.

Lo Stato molte volte è assente: se andate al Ministero non trovate talora ascoltato, gli Uffici Sanitari non vi aiutano.

Crede l'On. Trentin che noi possiamo avere fiducia, come egli mostra di avere con l'affermazione contenuta all'art. 3 del suo o. d. g., in una autorità così lontana da noi, così tarda nel muoversi? o non crede piuttosto, come io credo ed affermo, che si debba incoraggiare l'iniziativa privata?

Ora, passando dall'art. 3 dell'ordine del giorno, all'art. 7 io debbo oppormi anche all'approvazione di questo articolo. Osserverò innanzi tutto che fra tanto disparere dei tecnici, pare ingiusto ritenere responsabile il bonificatore di una infezione di cui nemmeno i medici sanno con precisione indicare tutte le cause e le cure. E domando poi se dobbiamo essere noi responsabili della malaria quando il nostro vicino non soddisfa alle condizioni igieniche elementari.

L'approvazione di questo articolo non spaventerà i capitali da investirsi in opere di bonifica? Se noi proprietari privati dovessimo esser responsabili anche di fatti di cui non abbiamo colpa, faremmo meglio a restare oziosi e non gettare il nostro tempo, la nostra fatica, il nostro denaro, per migliorare quel terreno su cui noi operiamo e operiamo, non soltanto per desiderio di guadagno, ma anche per il miglioramento della nostra gente, per fare più sana, più bella questa nostra Italia. Perchè si deve inferire contro coloro che hanno fatto le bonifiche?

Antichi Governi (la Serenissima, il Governo austriaco) premiavano coloro che trasformavano la palude anche in risaia perchè sapevano esser indispensabile, per il bene dello Stato, che non vi fossero terreni sterili e incolti.

Ora Voi non soltanto avete in qualche luogo distrutta la risaia anche dove era utile, non soltanto avete in gran parte minacciata e rovinata questa coltura, così caratteristica della nostra Italia, ma pare che in realtà vogliate perfino inferire contro la bonifica.

Ora io vi dico, pensate a quel che fate, non condannate gli uomini di buona volontà, perchè di uomini di buona volontà e di azione ha bisogno il nostro Paese. Se voi colpirete coloro che hanno osato, che vorrà più osare?

Il Dott. LORENZETTI fa presenti le difficoltà che si oppongono alla esecuzione della bonifica igienica; aderisce ai concetti espressi dal On. Trentin, e si svilup-

merito alla istituzione di appositi Enti ai quali sia demandato lo studio delle particolari questioni inerenti alla bonifica idraulica; accenna all'Istituto Nazionale per il risanamento igienico della Regione Pontina sorto in Roma.

On. Avv. ANGELO GALENO. — «Si è giustamente rivolto un saluto ai valenti esperti bonificatori; permettete, o Signori, che io inizi il mio dire rivolgendolo un pensiero di gratitudine ai proletari, qui non rappresentati, che nelle zone bonificate o bonificande caddero per la malaria, per la perniciosa ed insufficiente nutrizione.

L'On. Trentin per la sua tesi così bene svolta e sostenuta, ed alle cui conclusioni io in gran parte mi associo, ha considerato la legislazione dal 1882 in poi; accordate a me, sebbene possa sembrare sorpassato, che per la mia tesi ricordi la legislazione precedente la quale si ispira, nel concetto finanziario, ad una direttiva opposta.

La legislazione precedente al 1882 riteneva doveroso da parte dello Stato la bonificazione dei terreni, e metteva quasi completamente da parte il privato cittadino anche se possessore di un fondo da bonificare.

Lo Stato infatti doveva procedere alla bonifica qualora il proprietario non avesse provveduto direttamente allo scopo e ciò non tanto per ottenere una maggiore produzione — anche perchè allora la densità della popolazione era minore — ma per ottenere la bonificazione del terreno, il miglioramento igienico, la conservazione della vita umana.

Infatti la legge del 1810 applicata in molte parti d'Italia da Napoleone — senza parlare di quella precedente della Repubblica Veneta, degli Stati Napoleonici e Toscano — stabiliva che là dove esisteva un terreno da bonificare lo Stato si sostituisse al proprietario inadempiente previa stima del terreno, indi procedeva ai lavori di bonificazione. Ultimato, in base a nuova stima per determinare l'entità del plus-valore, si interpellava il proprietario per sapere se, o meno, intendeva rientrare in possesso del terreno mediante il pagamento delle spese; in caso negativo lo Stato entrava nel diritto assoluto pagando esso il prezzo al primitivo proprietario o possessore.

Questo stesso concetto ispirava tutta la legislazione del Regno di Napoli, dello Stato Romano, della Repubblica Veneta, ed all'estero più tardi in Francia, in Inghilterra, in Olanda.

Dal 1872 avviene un mutamento di criterio secondo il quale, pur mantenendo prevalente l'azione e il contributo statale, provinciale e comunale, lo Stato, le Province, i Comuni intervengono concedendo complessivamente il contributo del 90% in vista del conseguente miglioramento igienico e delle viabilità. Nella discussione anzi si rilevava e dichiarava indispensabile il miglioramento idraulico per migliorare le condizioni sanitarie del luogo.

Ma più tardi e, se non erro, nel 1886 mentre si discuteva il progetto della legge, si svilup-

pava la tendenza progressivamente inversa: si mirava così alla sordina, a raggiungere lo scopo di far sostenere le spese della bonifica in gran parte allo Stato e agli enti pubblici e soltanto in piccola parte ai proprietari privati, abbandonando tacitamente, e, secondo noi erroneamente, il diritto dello Stato di essere reintegrato, sia pure parzialmente e ratealmente, delle spese sostenute mantenendo l'esonero delle imposte per un ventennio.

Evi quindi una serie di leggi modificatrici di quella del 1882 con le quali il sano e giusto principio, anche nell'attuale regime, viene invertito. Lo Stato abdicò alla propria vigile azione perchè, meno che in certe località, le bonifiche furono eseguite, o sono in corso di esecuzione, quasi esclusivamente a spese dello Stato, in rappresentanza della collettività dei cittadini, a beneficio esclusivo dell'interesse privato, molto spesso anche senza raggiungere il fine: la bonificazione igienica ed umana.

Bene ha fatto l'On. Trentin a ricordare perciò la suprema ragione della bonificazione e a chiedere perciò la integrazione delle disposizioni legislative. E ciò tanto più perchè se lo Stato ha diversamente provveduto alle diverse regioni italiane con magnifico sforzo finanziario, non ha però sempre raggiunto lo scopo igienico che si proponeva. Ha speso, egregi congressisti, sino all'anno 1914 ben 374 milioni di lire, con la percentuale di spesa del 56,30 per cento, ed è in eredità di 93 milioni verso i privati che non hanno pagato le somme da esso anticipate.

Non faccio perciò accuse; affermo dei fatti inoppugnabili che devono essere conosciuti. I possessori privati, sieno essi soli od uniti in Consorzio hanno naturalmente approfittato della accondiscendenza delle leggi e del Governo per ottenere bensì la bonificazione, ma anche e più un beneficio a se stessi.

Sono d'accordo inoltre con il relatore sulle altre questioni d'indole tecnico-igieniche. E per ciò convergo — ed è questo il pensiero mio e dei miei amici — che pur di ottenere la scomparsa della malaria e delle forme morbose proprie delle paludi e l'incremento della produzione, lo Stato debba pagare il 100%, della spesa quale rappresentante della collettività, ma deve avere il diritto di essere rimborsato dal possessore privato almeno in proporzione del plus-valore del terreno bonificato, o quanto meno di entrare esso, previo pagamento del terreno bonificando al possessore, in possesso della zona trasformata e bonificata a beneficio della collettività dei cittadini.

Questo nostro concetto, o Signori bonificatori, se per Voi la bonificazione — come spero — è un apostolato, non è e non deve essere in antitesi col vostro pensiero. Noi vi riconosciamo tecnici e per ciò plaudiamo alle vostre qualità. Ma lasciate che noi, poveri uomini estranei alla causa, ci si ponga al di sopra di tutto e di tutti. Vediamo di essere obiettivi e di riunire, al di sopra dei particolari interessi, tutti gli sforzi a beneficio di tutti.

Così fraternamente lavorando a nome di un ideale superiore, noi tratteremo queste madri

terra e la renderemo feconda per il bene degli umili da una parte, dei mediocri dell'altra, per il bene dell'umanità.

Noi siamo pronti a dar la mano ai bonificatori quando si uniscano a noi in questo alto concetto, non quando a spese della collettività, sia pure per una nobile e contingente idealità, anche al di sopra del loro interesse personale, possono fare opera che non è a beneficio collettivo. Tutti per uno, e uno per tutti, questo è il nostro motto; con questi criteri noi siamo disposti a collaborare in tema di bonifica umana; ne può far fede col Prof. Pichini, col quale, al Consiglio Provinciale, abbiamo sostenuto nobili battaglie.

Osservo, all'Avv. Sullam come i bonificatori privati hanno naturalmente adempiuto una loro missione secondo una più giusta legislazione del tempo conforme la loro volontà. In ogni caso, giacchè devo dire tutto, affermo doversi prendere in considerazione anche lo stato di diritto del terreno bonificando. Convienne cioè, prima esaminare l'origine del possesso e della proprietà.

Io so di parlare a rappresentanti che non possono condividere il mio pensiero, ma sono sicuro di aver detto obiettivamente delle verità, e penso che le mie parole non siano state pronunciate invano.

Prof. COMA LUIPO PICHINI *Presidente del Consiglio Provinciale di Venezia.* — « Ricordando le parole dette dal Presidente del Congresso all'inizio della seduta bene auguranti alle nuove regioni unite all'Italia, quale Presidente del Consiglio Provinciale di Venezia, rievocando gli antichi vincoli che le univano alla gloriosa Repubblica, mi associo al saluto fraterno inviato dal Presidente del Congresso, aggiungendo che l'aiuto fraterno fu da noi affermato ed attuato anche nella lotta contro la malaria, perchè in questi giorni a Venezia ci siamo riuniti coi Rappresentanti delle Province delle Tre Venezie per combattere tale flagello, che come fra noi così in altre regioni incombe, specialmente su Gorizia e sull'Istria.

Nel dibattito svolto intendo di portare una parola di concordia: non devono esservi divisioni di animi perchè unici devono essere gli intenti: tutti sono benemeriti sieno privati bonificatori o consorziati, quelli che colla bonifica del terreno tendono allo scopo di rendere questo non più nocivo alla salute dell'uomo.

Come medico non ho sentito certo con piacere, anzi mi fece penosa impressione, l'accenno a diffidenze verso l'opera dei medici. Vi dico che nei particolari della grande lotta che noi sosteniamo contro la malaria, vi possono essere delle discordanze, ma vi è l'accordo nei fatti fondamentali, ed è da questi che derivano i postulati di applicazione pratica.

Noi vogliamo che le bonifiche oltre che ai concetti ed alle leggi idrauliche ed agrarie corrispondano anche, e più, alle esigenze igieniche, onde dare la vera salubrità ai territori bonificati, così che da questi scompaia la malaria e non avvenga

che per imperfezioni di impianti, di sistemi di opere, pur avendo ottenuto la bonifica idraulica ed agraria, vi permanga la malaria, come oggi avviene in molti territori bonificati e resi produttivi da tempo.

Convegno con quanto disse l'avv. Sullam circa il male derivante da interposizioni di paludi tra le bonifiche, ma appunto per evitare che persistano terreni paludosi tra bonifiche e bonifiche, utile riesce la costituzione di grandi Consorzi.

Quindi io direi: l'opera vostra o bonificatori privati o riuniti in Consorzio, perchè sia completa deve rivolgersi non solo alla bonifica del terreno, ma anche alla salute dell'uomo che deve lavorare ed abitare i luoghi bonificati, impedendo che una imperfetta bonifica ed una ancor peggiore manutenzione della bonifica, abbiano a frustare lo scopo precipuo della bonifica, cioè lo scopo igienico che deve apportare la salubrità delle plaghe bonificate. E' perciò che io in Consiglio Provinciale disero: d'ora innanzi la Provincia neghi il sussidio, ed ora aggiungo, sospenda la continuazione del medesimo, ogni qualvolta un progetto non corrisponda alle esigenze igieniche e sia trascurata la necessaria manutenzione igienica della bonifica.

L'on. Trentin nella sua relazione ha fatto appello al Congresso onde di qui parta una valida voce a sostegno dei principali bisogni della popolazione del Basso Piave, l'acqua potabile. Io non posso che associarmi a lui ripetendovi che qui manca assolutamente l'acqua potabile, né vi si può provvedere con la larghezza necessaria mediante pozzi tubulari, per il grave costo dei medesimi. Potendosi avere l'acqua da fonti non lontane, ed essendo già stato compilato ed approvato un progetto di acquedotto che ora attende il finanziamento dallo Stato, questo Congresso deve affermarsi nella necessità ed utilità di tale opera.

Presento perciò il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### *Il Congresso Regionale Veneto per le bonifiche:*

constatato che la vasta piaga del Basso Piave è completamente sprovvista di acqua potabile indispensabile al bisogno della vita umana;

rilevato che inutili riuscirebbero i grandiosi lavori di bonifica eseguiti e in corso di esecuzione se a detto bisogno non venisse provveduto con mezzi adeguati;

avuto notizia che già un progetto di acquedotto per i Comuni del Basso Piave, approvato dalle competenti autorità, attende il finanziamento al termine delle leggi in vigore;

delibera

di incaricare la Presidenza del Congresso di segnalare al Governo la necessità di una sollecita conveniente risoluzione del problema ».

Il PRESIDENTE chiede al Comm. Pichini se i concetti contenuti nel suo ordine del giorno debbono essere accolti dal Congresso come raccomandazione.

Il Prof. PICCHINI desidera che il suo ordine del giorno sia posto in votazione perchè possa rappresentare una solenne affermazione del Congresso in una materia di sì grande importanza per la soluzione della bonifica integrale.

Ha quindi la parola il

Co. Comm. CAMILLO VALLE *Presidente della Federazione Nazionale Consorzi di Bonifica.* —

« Pur convenendo con l'amico Sullam in certi punti non posso associarmi alle accuse mosse da lui al Governo che realmente oggi, (non parlo del periodo triste dell'anteguerra) comprende l'importanza delle bonifiche: né è prova l'intervento delle LL. E.E. a questo Convegno, gli affidamenti dei funzionari dei Ministeri, ai quali si rivolge il nostro elogio e il saluto di tutta l'Assemblea.

Convegno con l'on. Galeno che lo Stato sostiene forti spese per le bonifiche, ma io ricordo che il Governo nell'aiutare finanziariamente le bonifiche compie opera saggia sotto ogni riguardo. Giungo fino a dire che sarebbe grave colpa se il Governo non investisse il suo capitale in opere di bonifica. La bonifica di Ariano ha dato splendidi risultati non meno di tutte le altre; alla stregua delle cifre si può dimostrare che lo Stato viene largamente ricompensato dei sacrifici finanziari che sostiene per tali opere.

Circa l'acqua potabile convegno con il Comm. Pichini: è questione essenziale per le bonifiche, anzi lo vorrei che sorpassando la questione particolare di San Donà di Piave, da questo Congresso partisse il voto che il provvedimento fosse esteso a tutte le bonifiche d'Italia, perchè non è possibile ammettere una bonifica senza acqua potabile.

Alla brillante relazione dell'amico on. Trentin debbo fare i maggiori elogi: la sua parola calda e affascinante non può non toccare il cuore di tutti; noi ci associamo a quanto ha detto perchè vorremmo che l'Italia diventasse un vero giardino. Ma pur convenendo con lui che è doveroso tutelare l'interesse materiale e igienico dei lavoratori, pure associandoci al lato idealistico della tesi, debbo purtroppo — la realtà è dura — muovere qualche osservazione in adempimento alla mia posizione di Presidente della Federazione dei Consorzi di bonifica, interprete, credo, dei desideri dell'Assemblea.

Chiederei per l'art. 1° una modificazione di forma, perchè se la frase « che sia rinnovata l'organizzazione... » vuol significare che l'opera del Genio Civile non è stata all'altezza del compito, non posso accettarla; se invece significa desiderio di veder meglio integrata l'opera stessa mediante mezzi economici e adeguato numero di personale, allora mi associo. Proponerò ad ogni modo che alla parola *rinnovata*, si sostituisse *integrata*.

Per il resto, di non accettare l'art. 3 perchè

la sua applicazione implicherebbe gravi difficoltà; si toglierebbe alla esecuzione delle opere quella snellezza che è nel desiderio di tutti. Vogliamo l'aiuto del Governo dove può essere efficace, ma non vogliamo un ritardo nelle nostre iniziative.

Circa l'art. 7 comprendo la sua portata virtuale e spirituale, ma non posso concepirlo dal lato della pratica. Come possiamo accettare il principio che la malaria sia considerata, a tutti gli effetti di legge, come infortunio sul lavoro?

In quali condizioni si verrebbero a trovare i bonificatori? Vorrei che si potesse vincere la malaria, anche se ciò importasse un onere gravissimo: qualunque spesa sarebbe accettabile. Ma la bonifica igienica è troppo complessa, di soluzione troppo difficile e la malaria ha origine da troppe cause superiori ed estranee alla volontà dei singoli bonificatori, perchè questi possano esser chiamati responsabili del suo inferire. Non ritengo pertanto che il principio affermato dal Relatore possa essere accolto.

**Prof. GIUSEPPE CRECHETTI.** — Rivolge un saluto ai lavoratori e contemporaneamente ai bonificatori che hanno fatto l'olocausto della loro sostanza per migliorare dal punto di vista igienico la loro proprietà.

Si augura che dal Congresso parta una voce che inviti i lavoratori della terra a considerare i bonificatori come benemeriti, a stendere loro la mano fraterna, perchè in essi dobbiamo vedere degli amici e degli alleati.

**Il PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione e dà la parola al Relatore.

**On. TRENTIN.** « Non posso non esprimere un senso di vivo, profondo stupore per le parole dell'Avv. Sullam: udendole, mi sono domandato se nel corso della mia relazione io abbia, per avventura, smarrito la coscienza di quanto stavo per dire, di quanto avevo in animo di dire, o se viceversa l'Avv. Sullam si sia compiaciuto ad arte di immaginare le parole mie anziché ascoltarle. Non ho elevato accuse verso i bonificatori privati: ho la sensazione di aver tributato loro quell'omaggio di gratitudine che tutti dobbiamo sentire per quanti, mossi da una alta idealità, sacrificarono il loro ingegno e la loro fortuna per migliorare la produttività dei propri fondi ed elevare le condizioni dei propri lavoratori.

Io non ho avuto occasione di fare il bonificatore nella mia vita, ma contesto all'Avv. Sullam di pretendere che soltanto egli, perchè bonificatore e figlio di bonificatori, abbia diritto di parlare di bonifiche, cioè di un problema che non è di amministrazione privata ma che involge un grave ed urgente interesse pubblico.

Se non sono stato bonificatore, sono nato ed ho vissuto in terreni di bonifica, e tutto il poverissimo ingegno mio ho dedicato non da oggi soltanto allo studio di questo argomento al quale nessun cittadino può considerarsi estraneo.

Il bonificatore perchè non ho avuto nessun obbligo di farlo, perchè mi è mancata la terra da bonificare.

Ma, ripeto, anche senza aver calcolato per professione il fango della palude, credo di aver diritto di parlare di bonifiche.

Convegno pienamente nel riconoscere le benemeritenze che molti bonificatori privati hanno acquistato nello svolgimento della loro attività, ma non riconosco che tutti i bonificatori privati, pur ammessa in loro la assoluta buona fede, abbiamo sempre tenuti presenti tutti gli scopi che l'opera di bonifica stessa avrebbe dovuto perseguire.

Se è indiscutibile che non esista una contrapposizione fra gli scopi che la bonifica deve perseguire, se è pacifico che esista un intimo, profondo coordinamento ed una mutua reciproca interdipendenza fra di essi, sembra eccessiva presunzione quella dell'agricoltore che vuol essere ad un tempo igienista ed idraulico.

Quando si tratti di bonifiche classificate, di opere che vengono eseguite non con il solo concorso di privati interessati, ma anche con il concorso dello Stato, si sente la necessità del controllo diretto ad accertare se le finalità di ordine generale, nella cui considerazione la spesa viene incontrata, vengano realmente raggiunte. Questo stesso controllo deve essere esercitato in confronto di qualsiasi attività dalla quale possa eventualmente derivare un pregiudizio alla pubblica salute. L'interesse pubblico che è connotato ad ogni opera che intenda ad un risanamento igienico, non viene meno solo perchè lo Stato non concorre direttamente alla sua esecuzione.

Siamo d'accordo che il bonificatore privato è spesso animato dalle migliori intenzioni, ma voi non vorrete contestarci, che sovente le bonifiche passano dalle mani di agricoltori autentici che hanno consumato tutta la loro fortuna nel tentativo di redimere le loro terre, in mano di speculatori.

E allora lo Stato ha il sacrosanto dovere di intervenire per tutelare la salute pubblica, accertare se realmente le opere siano state eseguite in conformità a regole ben determinate.

Le critiche, inoltre, dell'avv. Sullam ai metodi di lotta antimalarica non hanno senso. Non vi è niente di immutabile nell'esercizio dell'attività umana.

Quindi insisto: quando la organizzazione degli uffici tecnici fosse rinnovata, quando a detti uffici fosse consentita una esplicazione più rapida delle funzioni ad essi assegnate, quando fosse accelerato il procedimento burocratico, le bonifiche private dovrebbero ritenersi eseguibili solo previa approvazione del progetto, e dovrebbero esercitarsi solo sotto un controllo rigoroso da parte dell'autorità competente.

Mi ero illuso di avere interpretato a questo riguardo il vostro pensiero ed il vostro desiderio perchè credevo che fosse profondamente radicata in voi la aspirazione di contribuire in tutti i modi all'attuazione di quella ideale delle idealità nostre.

Non capisco quale intralcio possa portare il controllo da parte dell'autorità tecnica, adeguatamente organizzata allo scopo, allo svolgimento della libera attività dell'agricoltore. Non capisco perchè si dovrebbe opporsi all'accertamento da parte di tecnici competenti della osservanza di determinate norme e regole, tanto più se queste norme, come afferma l'Avv. Sullam, siano sempre scrupolosamente seguite dagli interessati.

Quindi; respingo assolutamente l'accusa mossa di aver male apprezzato l'opera dei bonificatori privati. Ho semplicemente constatato che per molti anni la scienza non avendo ancora scoperto in qual modo la infezione malarica sorgesse e si propagasse, la conquista della terra si è fatta a prezzo della morte di molti lavoratori: non mi son lasciato trasportare dalla fantasia, ma mi sono riferito a dati specifici: l'episodio di Cesarolo potrebbe ripetersi per altri luoghi.

Non dico che i lavoratori siano stati consciamente mandati al macello dai bonificatori privati; questi, non avrebbero potuto, anche volendolo, salvaguardarli e proteggerli.

Ma ho semplicemente dedotto, come logico ammonimento delle esperienze passate, che dal momento che lo Stato dispone di speciali organizzazioni le quali sono in grado di garantire l'osservanza di determinare norme nella esecuzione delle opere, lo Stato debba intervenire per impedire che anche le bonifiche private si eseguano in forma diversa da quella prescritta.

Non invoco nessun intervento eccezionale: basterebbero al riguardo le ordinarie leggi sanitarie. Ma la legge sanitaria non ha mezzi ed organi atti ad adempiere le funzioni che per essa sono state create, istituite e disciplinate: per questo ho espresso il voto nel mio ordine del giorno che le bonifiche private dovessero subordinare la loro esecuzione alla approvazione preventiva.

L'Avv. Sullam e il Co. Valle si sono particolarmente soffermati sull'esame dell'articolo 7.

Malgrado le critiche fatte, io non trovo assolutamente stravagante la proposta che risponde ad una esigenza non da me certo per la prima volta affermata. Noi dobbiamo volere in tutti i modi protetta la salute dei lavoratori. Chiedendo che la

malaria sia considerata infortunio non chiedo niente di straordinario, che sia al di fuori delle norme e dei principi generali già accolti dal nostro diritto positivo.

Alle osservazioni del Co. Valle circa l'art. 1, rispondo che non mi sono mai sognato di muovere critiche all'azione svolta dagli uffici tecnici del Genio Civile, i quali, anzi, hanno sempre dimostrato di prendere veramente a cuore il problema della bonifica, ma ho voluto esprimere il voto che questi uffici stessi siano profondamente modificati nel loro funzionamento, onde abbiano la possibilità di assolvere in modo completo il compito immane che è loro affidato.

Perciò concludendo: aderisco alla interpretazione data dal Co. Valle al n. 1 del mio ordine del giorno ed a lui mi associo nel saluto entusiasta rivolto al Magistrato alle Acque (in Parlamento anzi io ne segnalai più volte la provvida azione); insisto invece sui numeri 3 e 7.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'amico Guleno, che ringrazio per le cortesie parole, rilevo che io non ho presa in esame la legislazione precedente al 1882 solo perchè io mi sono limitato (come era mio dovere) a considerare il problema igienico.

Esso, anche per ragioni inerenti al progresso degli studi scientifici, non poteva essere compiutamente apprezzato, se non a partire da quella data: anzi ancora nel 1882 incerte e confuse erano le nozioni che si avevano sulla origine, sulla natura, sulla diffusione della malaria e quindi anche sui mezzi di difesa dell'uomo. Anche più grande perciò appare la benevolenza del legislatore del 1882 che volle appunto assegnare come scopo fondamentale della bonifica il risanamento igienico.

Sarebbe triste che il Congresso non volesse riaffermare l'importanza dello scopo posto a base della nostra legge fondamentale: il risanamento igienico, senza del quale ogni prosciugamento idraulico diventa inutile e lo stesso sfruttamento agricolo si traduce in un danno anziché in un beneficio per la Patria».

..

Il PRESIDENTE in considerazione dell'ora avanzata, rimanda la votazione sulla conclusione del Relatore, alla seduta pomeridiana.

## Seduta pomeridiana del 24 marzo

Presiede il Comm. ATTILIO MAZZOTTO

Il PRESIDENTE presenta all'Assemblea l'ING. MACCANI pro Sindaco di Trento il quale pronuncia le seguenti parole di saluto:

Ing. MACCANI. — « Il Sindaco di Trento mi ha incaricato di portare al signor congressista il saluto affettuoso della città di Trento e della popolazione

Trentina e l'augurio più fervido che le deliberazioni che voi prenderete in questo Congresso sieno tali da giungere alla redenzione delle terre paludose ed incolte, cooperando così nel modo migliore alla redenzione politica di tutta Italia e alla sua redenzione economica, dando lavoro alle nostre popolazioni e ricchezza all'Italia, rendendola in tal modo

anche nel campo economico non schiava dello straniero.

Io ricordo un piccolo fatto personale avvenuto a S. Donà di Piave nel 1904.

Io ero allora studente della Scuola Superiore di agronomia di Vienna e come tale fungevo da interprete a una commissione del Ministero di agricoltura. Or bene, qui in S. Donà di Piave io mi resi interprete in forma abbastanza corretta dei miei sentimenti irredentisti e queste mie espressioni riportate dalla « Gazzetta di Venezia » furono ricordate al processo che io subii nel 1915, e in seguito al quale io fui condannato a quattro anni di carcere. Ricordo questo e ricordo altresì questa terra dove si è combattuto per la redenzione del nostro paese e del Trentino.

Non trovo parole per esprimere riconoscenza nostra a queste popolazioni che insieme a noi hanno tanto sofferto e ripeto l'augurio che la piena redenzione politica si accompagni alla vera redenzione economica ed agraria, che rappresenterà la seconda vittoria che porterà l'Italia nostra a quell'altezza che tutti le auspicano.

Il Comm. MAZZOTTO ed il Co. VALLE ringraziano l'illustre Rappresentante della città di Trento e lo pregano di rendersi interprete presso la popolazione trentina dei sentimenti di affetto e di solidarietà dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione i singoli articoli dell'ordine del giorno Trentin.

Sono nominati scrutatori i Sigg. Zenaro e Amadei.

Vengono approvati ad unanimità gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8.

L'art. 3 viene respinto con voti 134 contro 127.

Su proposta del Dr. DEL NEGRO l'art. 7 dell'ordine del giorno viene posto in votazione per divisione.

La prima parte « che la malaria sia considerata a tutti gli effetti di legge come infortunio sul lavoro » viene approvata ad unanimità.

La seconda parte « che i proprietari siano considerati responsabili delle febbri contratte dai propri lavoratori quando risultino inadempianti a determinate, rigorose misure profilattiche » viene respinta con voti 137 contro 120.

L'ordine del giorno Trentin risulta pertanto così approvato:

#### ORDINE DEL GIORNO

*Il Congresso Regionale Veneto per le bonifiche:*

afferma la necessità che in armonia con l'originario pensiero del legislatore la esecuzione delle opere di bonifica venga sempre rigidamente ispirata alle esigenze proprie dello scopo fondamentale assegnato alle opere stesse: il risanamento igienico del territorio nel quale esse si compiono.

rilevata la persistente gravità dei pericoli che nelle zone malariche, a causa della insufficienza dei provvedimenti adottati, minacciano, non soltanto le accedute trasformazioni agrarie, la salute delle popolazioni ivi residenti;

segnala

l'urgenza e la opportunità che alla legislazione in vigore siano apportate le seguenti riforme sulle quali richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento:

1) che sia integrata l'organizzazione degli uffici tecnici preposti allo svolgimento di tutte le funzioni assegnate allo Stato in tema di bonifica, attribuendo a queste una base regionale e larghi poteri delegati, specializzando la competenza mediante una intima collaborazione dell'idraulico con l'igienista, regolandone il funzionamento con la previsione di una intensa e rigorosa attività ispettiva;

2) che, in corrispondenza a detto decentramento ed in relazione alla premessa nel quale esso si fonda, della varietà delle situazioni locali, sia assicurata una certa elasticità alla misura con cui lo Stato concorre alla esecuzione delle opere e sia consentita una maggiore discrezionalità nella scelta degli istituti meglio adatti ad assicurare nelle diverse contingenze la piena efficacia alla esecuzione stessa;

3) che sia imposto l'intervento dell'igienista nella preparazione dei progetti e che al parere favorevole dell'autorità sanitaria sia subordinato il collaudo di qualsiasi opera;

4) che agli effetti del reparto della spesa sia consentito che nei progetti relativi alle bonifiche classificate vengano incluse le opere necessarie ad assicurare la distribuzione di acqua potabile nei terreni bonificati;

5) che sia rigorosamente prescritta la cosiddetta piccola bonifica assegnando la esecuzione dei lavori da essa richiesti ai Consorzi di manutenzione delle opere di grande bonifica dove esistono, ed a speciali Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati ed attribuendo l'onere della spesa ai proprietari stessi salvo speciali concorsi da parte dello Stato;

6) che la malaria sia considerata a tutti gli effetti di legge come infortunio sul lavoro;

7) che sia promossa la costituzione, con l'intervento di tutti gli interessati, di speciali enti regionali ai quali sia attribuito il compito di coordinare le varie iniziative pubbliche e private orientate per oggetto la lotta antimalarica ed i quali siano messi in grado, con opportuni concorsi finanziari di impiegare allo scopo tutti i mezzi che presentino una qualsiasi garanzia di successo.

Il PRESIDENTE presenta all'approvazione dell'Assemblea l'ordine del giorno proposto nella seduta antimeridiana dal Prof. Pichini (Vedi pag. 36): risulta approvato ad unanimità.